Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 3
del 16 gennaio 2002

S.S. N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 18 gennaio 2002 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 16 gennaio, n. 2.

Disciplina organica del turismo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina l'organizzazione turistica regionale, perseguendo il fine di una più efficace promozione turistica mediante la razionalizzazione dell'attività amministrativa e l'ottimizzazione delle risorse, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 10, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di turismo, nonché ai principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del settore turistico, provvede al coordinamento tra gli enti operanti nel settore turistico, svolge l'attività di vigilanza e controllo sulle Agenzie di informazione e accoglienza turistica e sostiene lo sviluppo del turismo mediante l'erogazione di incentivi.

3. La presente legge è la legge regionale organica del turismo e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 2

(Carta dei diritti del turista)

1. L'Amministrazione regionale redige la Carta dei diritti del turista, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico regionale, nonché l'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia e le associazioni di tutela dei consumatori operanti sul territorio regionale.

2. La Carta dei diritti del turista contiene informazioni sui diritti e la tutela del turista, sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela di luoghi e beni di interesse turistico, sulla tutela dei beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura costituiscono commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.

4. L'Amministrazione regionale cura la pubblicazione della Carta dei diritti del turista al fine di assicurarne la massima diffusione anche attraverso i soggetti operanti nel settore turistico sul territorio regionale.

Art. 3

(Tutela del turista)

1. L'Amministrazione regionale concorre a sviluppare azioni di tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale, con l'apporto di interventi e iniziative a difesa del soggiorno sicuro e per tutti i casi di abusi, inadempienze ed emergenze, avuto particolare riguardo alle categorie di turisti svantaggiati, anziani e minori.

2. Con Regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 4

(Miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza)

1. La Regione concorre a promuovere il miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza nelle località con afflusso turistico rilevante, quale indispensabile supporto all'offerta turistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura il pieno coordinamento per i servizi di competenza regionale mediante intesa con i Comuni competenti per territorio.

3. Per realizzare condizioni di generale miglioramento dei servizi possono essere assicurate forme di supporto alle attività delle forze dell'ordine, su richiesta dei competenti organi dello Stato.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL SETTORE TURISTICO

CAPO I

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO

Art. 5

(Enti, Associazioni e Consorzi)

1. Le competenze in materia di turismo sono esercitate da:

a) Regione;

b) Agenzie di informazione e accoglienza turistica;

c) Comuni e Province;

d) Associazioni Pro-loco;

e) Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

CAPO II

FUNZIONI DELLA REGIONE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA

Art. 6

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale determina gli indirizzi e i programmi relativi al settore turistico, in coerenza con i contenuti della programmazione economica regionale.

2. In conformità con le determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) favorisce la promozione turistica, anche mediante sistemi di teleinformazione, teleprenotazione e telepromozione;

b) verifica l'azione dei soggetti incaricati dell'attuazione dei programmi;

c) indirizza le attività degli Enti locali per favorire lo sviluppo del turismo;

d) promuove il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore turistico;

e) emana direttive per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica ed esercita la vigilanza e il controllo sulle medesime;

f) cura i rapporti anche mediante la predisposizione di progetti speciali con l'ENIT, con le altre Regioni italiane, con i Paesi dell'Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore.

3. La Giunta regionale provvede, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla classificazione delle aree del territorio regionale ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Art. 7

(Promozione turistica)

1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica.

2. Ai fini della presente legge per «società d'area» si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

3. La Regione può concedere finanziamenti a favore dei Comuni e delle Province per la partecipazione dei medesimi a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, nonché alle stesse società d'area per il funzionamento.

4. In attesa della costituzione delle società d'area di cui al comma 2, la Regione può concedere finanziamenti a favore dei Comuni e delle Province per la partecipazione dei medesimi a Consorzi turistici costituiti per le finalità di cui all'articolo 36, individuati con deliberazione della Giunta regionale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), purchè comprendano almeno due Enti locali territoriali. La Regione può altresì partecipare direttamente o attraverso le Agenzie di informazione e accoglienza turistica ai Consorzi turistici di cui al presente comma.

Art. 8

(Conferenza regionale del turismo)

1. L'Assessore regionale al turismo convoca annualmente la Conferenza regionale del turismo alla quale partecipano i Sindaci, i Presidenti delle Province, i Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, i Presidenti dei Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle Pro-loco, degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché soggetti operanti nel settore turistico.

2. La Conferenza regionale del turismo ha lo scopo di acquisire la valutazione di tutti i soggetti interessati sull'organizzazione e il funzionamento del settore turistico regionale, unitamente alle proposte di sviluppo del settore medesimo.

CAPO III

AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Art. 9

(Agenzie di informazione e accoglienza turistica)

1. Le Aziende di promozione turistica assumono la denominazione di Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT); sono enti funzionali della Regione, aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione.

Art. 10

(Competenze)

1. Le AIAT, in concorso con gli Enti locali interessati e con i soggetti individuati dalla presente legge, realizzano gli obiettivi definiti dalla Regione nel settore turistico nell'ambito territoriale di competenza, svolgendo le attività ad esse attribuite nell'ambito dei programmi adottati dalla Giunta regionale.

2. Le AIAT svolgono le seguenti attività:

a) informazione e assistenza turistica, anche attraverso l'istituzione degli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);

b) raccolta ed elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico nel proprio ambito territoriale;

c) tutte le attività ad esse espressamente attribuite dalla Giunta regionale.

3. Gli ambiti territoriali di competenza delle AIAT sono determinati dalla Giunta regionale.

Art. 11

(Organi)

1. Sono organi delle AIAT:

a) il Direttore;

b) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 12

(Il Direttore)

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'AIAT ed è responsabile della gestione della medesima, della realizzazione dei compiti istituzionali, nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale. Trasmette alla Regione gli atti soggetti a controllo, fornendo la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) adotta il piano preventivo delle risorse e degli obiettivi, il bilancio annuale e pluriennale di previsione, il rendiconto generale e redige la relazione sulla gestione;

b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'AIAT, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa;

c) ha la rappresentanza in giudizio dell'AIAT con facoltà di conciliare e transigere;

d) dispone la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'articolo 7, comma 4, e a società di capitale;

e) stipula i contratti e provvede alle spese;

f) dirige il personale e organizza i servizi assicurandone la funzionalità.

3. All'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dopo il comma 3 ter, è aggiunto il seguente:

«3 quater. Il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario approva i contratti stipulati dai Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica.».

Art. 13

(Incarico)

1. Il Direttore dell'AIAT è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra:

a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno quattro anni in enti , associazioni o aziende pubbliche o private;

b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.

2. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.

3. Qualora l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente della Regione o di altra Amministrazione locale del Friuli Venezia Giulia questi, per la durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 14

(Consulta degli Enti locali)

1. È istituita la Consulta degli Enti locali facenti parte degli ambiti territoriali delle singole AIAT.

2. La Consulta è formata da cinque componenti nominati dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati e scelti tra gli stessi ovvero tra Amministratori comunali del medesimo ambito territoriale.

3. L'Assemblea di cui al comma 2 è convocata dal Sindaco del Comune demograficamente più rappresentativo.

4. Le funzioni di segreteria vengono svolte da un funzionario del Comune di cui al comma 3.

5. La Consulta è convocata con cadenza semestrale dal Direttore dell'AIAT e, in ogni caso, per l'espressione del proprio parere in relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a).

Art. 15

(Il Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili di ciascuna AIAT è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

2. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo generale e in particolare svolge i seguenti compiti:

a) esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria;
b) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale;
c) esprime parere sul piano preventivo delle risorse e degli obiettivi e sul bilancio annuale e pluriennale di previsione;
d) vigila sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità dei contratti e delle convenzioni.

3. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente.

4. I componenti del Collegio dei revisori contabili restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un revisore effettivo, è disposto il subentro di un revisore supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

5. Il Collegio dei revisori contabili si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente.

Art. 16

(Compensi)

1. Al Presidente del Collegio dei revisori contabili e ai restanti membri del Collegio compete un'indennità mensile di carica. Gli importi delle indennità di carica e dei gettoni di presenza sono determinati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 17

(Fonti di finanziamento)

1. Le AIAT provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
b) i proventi derivanti dalla gestione di proprie attività e del proprio patrimonio;
c) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio;
d) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni, nonché contributi e sovvenzioni da parte di privati;
e) i finanziamenti dell'Unione europea.

Art. 18

(Finanziamento dell'attività istituzionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'insediamento degli organi delle AIAT, a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento delle AIAT medesime.

2. La ripartizione delle somme stanziate annualmente con la legge finanziaria della Regione viene disposta a cura della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, tenendo conto dei bilanci di previsione delle AIAT.

Art. 19

(Poli turistici di interesse regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la seconda Commissione consiliare permanente, individua e definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Poli turistici di interesse regionale. Detti Poli possono avere anche natura interregionale e interstatale.

2. In occasione della convocazione della Conferenza regionale del turismo, la Giunta regionale effettua la ricognizione del settore, verificando se sussistano i presupposti per l'individuazione di nuovi Poli turistici di interesse regionale ed eventualmente procede alla loro definizione.

3. In armonia con il Piano annuale e triennale di sviluppo, l'Amministrazione regionale trasferisce finanziamenti alle forme organizzative che i Poli turistici di interesse regionale intendono darsi così come previsti dalla presente legge, per tutte le finalità connesse allo sviluppo turistico dell'area interessata.

4. La Giunta regionale, con proprio Regolamento, determina i criteri di trasferimento dei finanziamenti di cui al comma 3. Detti criteri dovranno comunque, tra le altre cose, tenere presente l'incremento delle presenze turistiche rispetto all'anno precedente e la concorrenza del Polo turistico alla formazione del PIL regionale.

Art. 20

(Disposizioni contabili)

1. Le AIAT applicano il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.

Art. 21

(Vigilanza e controllo)

1. Le AIAT sono sottoposte al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, al fine dell'accertamento del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale approva i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, corredato di tutti gli allegati previsti dal Regolamento di cui all'articolo 20, le variazioni relative al bilancio di previsione, il rendiconto generale;

b) la partecipazione a società;

c) gli atti di disposizione di beni immobili.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. Contestualmente, gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Ragioneria generale e gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono trasmessi alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per i pareri di competenza. La Ragioneria generale e la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio inviano i rispettivi pareri alla struttura regionale competente in materia entro quindici giorni dalla ricezione degli atti.

4. Decorsi quindici giorni dalla data della ricezione degli atti, la struttura regionale competente invia i medesimi alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, corredati della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 3, per l'esame da parte della Giunta regionale entro i successivi venticinque giorni. Qualora la Giunta regionale non deliberi entro il suddetto termine, gli atti diventano esecutivi.

5. La struttura regionale competente in materia può richiedere alle AIAT, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2, elementi istruttori integrativi. La richiesta interrompe il termine sino al ricevimento degli elementi richiesti. Da tale data decorre un nuovo termine di quindici giorni per l'invio degli atti corredati della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti.

6. In caso di mancata approvazione, le AIAT si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa deliberazione giuntale.

7. La Giunta regionale può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dalle AIAT e disporre ispezioni e controlli.

8. In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al comma 5, ovvero di inosservanza dei termini previsti da norme di legge per l'assunzione di atti obbligatori, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un Commissario ad acta.

9. La Giunta regionale, per accertate gravi violazioni di legge, per persistenti inadempienze ad atti dovuti, per gravi irregolarità nella gestione, ovvero per impossibilità di funzionamento, delibera la revoca del Direttore e provvede alla nomina di un Commissario per la provvisoria gestione delle AIAT, il quale si sostituisce con pienezza di poteri al Direttore per il tempo strettamente necessario alla sua sostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Art. 22

(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Il personale delle AIAT fa parte del ruolo unico regionale.

Art. 23

(Norma transitoria)

1. Gli organi in carica delle Aziende di promozione turistica sono sostituiti, all'entrata in vigore della presente legge, da Commissari nominati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati i Direttori e i Collegi dei revisori contabili delle AIAT, l'insediamento dei quali avviene non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di nomina.

Art. 24

(Uffici di informazione e accoglienza turistica)

1. Le AIAT possono istituire IAT, anche ad apertura stagionale, in località che presentino strutture ricettive significative e attrattive di particolare interesse turistico, previo nullaosta della Giunta regionale.

2. Al fine di consentire la continuità operativa degli uffici di informazione e accoglienza turistica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta di cui al comma 1 si intende automaticamente rilasciato.

3. Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e mediante apposite convenzioni, senza oneri aggiuntivi per le AIAT, di personale di associazioni Pro-loco:

a) informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;

b) distribuzione di materiale informativo;

c) assistenza al turista;

d) gestione di uno sportello per la tutela del turista.

4. Le AIAT sovrintendono al funzionamento degli IAT e ne coordinano l'attività.

CAPO IV

COMUNI E PROVINCE

Art. 25

(Competenze)

1. I Comuni esercitano le competenze ad essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo. In particolare:

a) svolgono attività di vigilanza e controllo nelle materie disciplinate dal Titolo IV;

b) svolgono attività di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo in collaborazione con gli uffici regionali competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

c) svolgono tutte le funzioni amministrative in materia di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche e alla loro classificazione;

d) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalità di cui all'articolo 94;

e) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalità di cui all'articolo 107.

2. I Comuni e le Province esercitano inoltre:

a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;

b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d'area di cui all'articolo 7;

c) promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36;

d) attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l'istituzione di IAT nel territorio di competenza e in coordinamento con l'attività delle AIAT.

3. Le Province esprimono il proprio parere sui regolamenti di riparto dei contributi regionali nel comparto del turismo. Le assegnazioni definitive dei contributi vengono effettuate su base provinciale, d'intesa con le Province stesse.

CAPO V

ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Art. 26

(Definizione)

1. Le associazioni Pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

Art. 27

(Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia)

1. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia rappresenta le associazioni Pro-loco nei rapporti con la Regione.

2. Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni Pro-loco alla programmazione e alla gestione delle attività di promozione turistica del territorio regionale, è assicurata la presenza di un rappresentante designato dall'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia nei gruppi di lavoro, consulte o consigli di emanazione regionale, aventi il compito di elaborare programmi

o esprimere pareri in merito alla programmazione turistica.

Art. 28

(Albo regionale delle associazioni Pro-loco)

1. È istituito presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'albo regionale delle associazioni Pro-loco, di seguito denominato albo.

2. Possono essere iscritte all'albo le associazioni Pro-loco aventi i seguenti requisiti:

a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26;

b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio in caso di scioglimento;

c) costituzione con atto pubblico.

Art. 29

(Modalità ed effetti dell'iscrizione all'albo)

1. Le associazioni Pro-loco presentano all'Amministrazione regionale, tramite l'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia, la domanda di iscrizione all'albo, corredata della copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. L'iscrizione diviene esecutiva qualora entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia emanato un provvedimento di diniego.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per l'ottenimento dei contributi previsti dagli articoli 31 e 32.

Art. 30

(Adempimenti, revisioni, cancellazioni)

1. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia presenta all'Amministrazione regionale, entro l'1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro-loco iscritte all'albo relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.

2. La revisione dell'albo è effettuata annualmente.

3. La cancellazione dall'albo delle associazioni Pro-loco è disposta qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 28.

Art. 31

(Contributi a favore delle associazioni Pro-loco)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia al fine di promuovere l'attività delle associazioni Pro-loco.

2. Il contributo è ripartito dall'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia tra le associazioni Pro-loco ad essa aderenti, in funzione di programmi di attività adeguatamente documentati con l'indicazione delle spese previste.

3. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia può destinare una quota non superiore al 15 per cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento.

Art. 32

(Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia contributi per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco.

Art. 33

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia, entro l'1 marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 31 e 32, corredata del programma preventivo di attività. La concessione dei contributi è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale del programma, entro trenta giorni dalla data di presentazione del medesimo. Decorso tale termine il programma si intende approvato.

2. Il contributo è concesso in via anticipata nella misura del 90 per cento. Il saldo è corrisposto previa rendicontazione secondo le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 34

(Disposizione transitoria)

1. Le associazioni Pro-loco iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro-loco di cui alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte d'ufficio all'albo qualora possiedano i requisiti di cui all'articolo 28.

Art. 35

(Concessione di spazi gratuiti e assistenza tecnica alle manifestazioni aventi rilevanza turistica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia adeguati spazi nel compendio monumentale di Villa Manin in Passariano, per lo svolgimento dei propri compiti statutari e in considerazione della funzione di pubblico interesse svolta dalla medesima. Gli spazi sono concessi mediante convenzione, con la quale sono stabiliti il numero, l'ampiezza, la dislocazione e l'utilizzo dei medesimi.

CAPO VI

CONSORZI TURISTICI

Art. 36

(Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico)

1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, svolgono attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, attraverso l'elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture aventi finalità turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche.

2. I Consorzi turistici sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici.

3. L'Amministrazione regionale e le AIAT sono autorizzate a stipulare convenzioni con i Consorzi turistici al fine di realizzare i piani e i progetti di cui al comma 1.

4. Possono assumere le funzioni di Consorzi, di cui al presente articolo, anche i Consorzi previsti dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, purchè rientrino nel disposto di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 37

(Finanziamenti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi turistici per le finalità di cui all'articolo 36, qualora:

a) l'atto costitutivo del Consorzio turistico preveda l'assenza del fine di lucro;

b) sia assicurata all'interno del Consorzio turistico la prevalenza numerica di imprese operanti nel settore del turismo;

c) sia assicurata una capacità ricettiva complessiva di almeno:

   1) cinquecento posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici del versante montano;

   2) tremila posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici del versante marino;

   3) ottocento posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici intermedi.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO

CAPO I

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 38

(Definizione)

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita diretta o indiretta, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, nonché attività di intermediazione nei predetti servizi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.

Art. 39

(Attività)

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano le seguenti attività:

a) l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere con vendita diretta al pubblico;

b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie di viaggio e turismo;

c) l'organizzazione e la vendita di soggiorni ad altre agenzie di viaggio;

d) tutte le attività connesse con quelle di cui alle lettere a), b) e c).

2. Qualora le attività di cui al comma 1, lettera d), implichino l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII, devono essere svolte dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.

Art. 40

(Autorizzazione)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, anche stagionale, è subordinato al rilascio dell'au-

torizzazione regionale secondo le modalità stabilite con Regolamento regionale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è accertato:

a) il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria e dei requisiti professionali previsti rispettivamente agli articoli 44 e 45;

b) il possesso dei requisiti strutturali dei locali di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni;

c) che la denominazione prescelta per l'agenzia di viaggio e turismo non sia uguale o tale da confondersi con quella di agenzie di viaggio e turismo già operanti sul territorio nazionale e che non sia uguale a quella di Regioni o Comuni italiani;

d) l'indipendenza dei locali sede dell'agenzia di viaggio e turismo da altre attività commerciali;

e) l'apposizione all'esterno del locale di un'insegna visibile che specifichi la denominazione dell'agenzia.

3. L'apertura e l'esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo o di filiali può essere autorizzata per un periodo non inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare. Le date definitive di apertura e di chiusura sono comunicate alle Amministrazioni regionale e comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

4. L'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, è rilasciata con le modalità previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Il trasferimento della titolarità dell'agenzia di viaggio e turismo è subordinato all'aggiornamento della precedente autorizzazione.

6. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo è comunicato ai competenti organi statali.

Art. 41

(Filiali)

1. L'apertura e l'esercizio di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 2, lettera b).

Art. 42

(Chiusura temporanea)

1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito un periodo di chiusura non superiore a quaranta giorni nell'arco di un anno solare, previa comunicazione al Comune da effettuarsi almeno sette giorni prima della programmata chiusura.

2. In caso di gravi e comprovati motivi, è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio e turismo per un periodo superiore a quaranta giorni, su domanda e previa autorizzazione del Comune; qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, questa si intende accolta; la chiusura non può essere comunque autorizzata per periodi superiori a sei mesi.

3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 è obbligatoria la riapertura dell'agenzia di viaggio e turismo.

Art. 43

(Elenco delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 44

(Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria)

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora si tratti di impresa individuale, il legale rappresentante, qualora si tratti di società, e, in ogni caso, il Direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e assenza di fallimento previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 45

(Requisiti professionali)

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve possedere i seguenti requisiti professionali:

a) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistiche;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

2. Qualora il titolare non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio e turismo, o non possieda i requisiti professionali di cui al comma 1, tali requisiti devono essere posseduti da un dipendente dell'agenzia, che assume la qualifica di Direttore tecnico.

3. I Direttori tecnici hanno l'obbligo di prestare la loro opera a favore dell'agenzia di viaggio e turismo con continuità ed esclusività.

Art. 46

(Accertamento dei requisiti)

1. Il possesso dei requisiti professionali è dimostrato dalla certificazione dell'effettivo esercizio in Italia o all'estero delle attività comprese nell'articolo 39, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 392/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Coloro che non sono in grado di dimostrare il possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 1 devono superare un esame di idoneità scritto e orale disciplinato con regolamento regionale.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui al comma 2 è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 47

(Albo regionale dei Direttori tecnici)

1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 45.

2. Sono iscritti d'ufficio all'albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 48

(Deposito cauzionale)

1. Il soggetto autorizzato deve costituire, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, idonea cauzione a favore della Regione, vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'impresa a garanzia dei danni eventualmente arrecati a terzi.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito con decreto del Presidente della Regione.

3. La cauzione è destinata al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 55 in caso di inadempimento del debitore, ovvero, qualora manchi la copertura assicurativa di cui all'articolo 49, al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio; in tali casi l'ammontare della cauzione è reintegrato a pena di decadenza dall'esercizio dell'attività.

4. Lo svincolo della cauzione è disposto dopo il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione di cessazione dell'attività.

Art. 49

(Assicurazione)

1. Per lo svolgimento dell'attività, le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare entro il termine di cui all'articolo 48, comma 1, una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2. Le agenzie di viaggio e turismo devono inviare annualmente alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio. L'accertata mancanza di copertura assicurativa comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 50

(Opuscoli informativi)

1. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici e quelli concernenti viaggi, crociere, escursioni e soggiorni, ove posti a disposizione del consumatore, sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 111/1995, e qualora riguardino viaggi collettivi o individuali all'estero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 51

(Redazione dei programmi di viaggio)

1. I programmi di viaggio, anche se non comprendenti prestazioni relative al soggiorno, predisposti in qualsiasi forma dalle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro pubblicazione o diffusione al pubblico, devono contenere tutti gli elementi stabiliti con Regolamento regionale.

2. I programmi relativi a viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 269/1998.

CAPO II

ASSOCIAZIONI E IMPRESE

Art. 52

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 49, 50 e 51, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;

b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari;

c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché copia dell'atto da cui risulti il responsabile delle attività turistiche, in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e dall'interessato.

3. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi dell'articolo 40; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.

4. Le associazioni di cui al comma 3 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore ai tre giorni, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.

5. Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 53

(Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti e uffici di biglietteria)

1. Le imprese che esercitano attività di trasporto di persone, qualora assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto, sono soggette alle disposizioni del presente titolo.

2. Non sono soggetti alla disciplina del presente titolo gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.

CAPO III

INCENTIVI E SANZIONI

Art. 54

(Incoming)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del «de minimis» nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.

2. L'Amministrazione regionale può altresì concedere incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA, per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero di voli in arrivo nell'aeroporto regionale. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del «de minimis» nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.

Art. 55

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 in materia di autorizzazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 30.000.000, nonché con la chiusura dell'attività e il divieto di rilascio dell'autorizzazione per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

2. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva è disposta la revoca dell'autorizzazione.

3. La violazione delle disposizioni in materia di redazione degli opuscoli di viaggio e di programmi di viaggio, di cui rispettivamente agli articoli 50 e 51, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000 e, in caso di mancata riapertura decorsi i termini previsti, con la revoca dell'autorizzazione.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in

caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000.

6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 4, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

7. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 6 sono raddoppiate. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

TITOLO IV

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche è rilasciata dal Comune.

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, delle strutture ricettive all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, è subordinato alla loro classificazione. Non sono classificabili le strutture prive dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati A, B e C, facenti parte integrante della presente legge.

Art. 57

(Classificazione)

1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione sono esercitate dai Comuni.

2. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

3. Le strutture ricettive che hanno ottenuto la relativa classificazione prima della scadenza del termine di cui al comma 2 conservano la classificazione per la frazione residua del quinquennio in corso.

Art. 58

(Riclassificazione)

1. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di validità della classificazione, il titolare o gestore deve presentare, con le modalità stabilite con regolamento regionale, una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.

2. Qualora alla scadenza del quinquennio di validità non siano intervenute modifiche, il titolare o gestore deve presentare la scheda di cui al comma 1, allegando la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.

3. Le schede di denuncia sono fornite dal Comune competente per territorio, almeno entro il mese di maggio dell'ultimo anno di validità della classificazione.

Art. 59

(Variazione delle strutture ricettive)

1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a denunciare al Comune, entro trenta giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute alla struttura ricettiva, anche se dette variazioni non comportano una diversa classificazione o autorizzazione.

Art. 60

(Ricorsi)

1. Avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 61

(Denominazione e segno distintivo)

1. L'approvazione della denominazione e il controllo sull'esposizione del segno distintivo delle strutture ricettive è di competenza del Comune.

2. Con il termine «denominazione» si intende qualsiasi nome con il quale si contraddistingue l'immobile o gli immobili che costituiscono la struttura ricettiva.

3. La denominazione delle strutture ricettive è approvata in sede di classificazione o successivamente, a domanda, in conformità a quanto stabilito con il Regolamento di cui all'articolo 62.

Art. 62

(Regolamenti)

1. Con Regolamento regionale sono disciplinate:

a) le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione, le caratte-

ristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;

b) le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o dei gestori.

Art. 63

(Certificazione di qualità)

1. Allo scopo di stimolare la crescita, la riqualificazione e il miglioramento dell'offerta turistica e del patrimonio ricettivo, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualità, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina di una commissione, che entro sei mesi ha il compito di individuare gli obiettivi generali e i criteri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità. La commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale al turismo, che la presiede;

b) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario o un suo delegato;

c) un rappresentante delle associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, esperto in gestione di impresa ricettiva turistica;

d) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;

e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, con qualifica non inferiore a quella di segretario.

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 64

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, e alberghi diffusi.

3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da almeno tre unità abitative dislocate in uno o più stabili separati, integrate fra loro da servizi centralizzati quali ufficio di ricevimento, sala ad uso comune, eventualmente ristorante-bar, allocati in un unico stabile.

8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

9. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

Art. 65

(Classificazione)

1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente da uno a cinque, se trattasi di alberghi, motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato «A», facente parte integrante della presente legge.

2. Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento dell'albergo diffuso.

Art. 66

(Dipendenze)

1. Nelle strutture previste dall'articolo 64, commi 3, 4 e 6, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi generali, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi purché posti nelle immediate vicinanze di quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dallo stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso.

3. Le dipendenze sono classificate in una classe inferiore rispetto a quella della sede principale; possono tuttavia essere classificate nella stessa classe, qualora possiedano i requisiti di quella immediatamente superiore.

CAPO III

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 67

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi e villaggi turistici.

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Art. 68

(Classificazione)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle, rispettivamente, da uno a quattro se trattasi di campeggi, e da due a quattro se trattasi di villaggi turistici.

2. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati, per ciascuna tipologia, nell'allegato «B», facente parte integrante della presente legge.

Art. 69

(Autorizzazione alla somministrazione)

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva all'aria aperta, può essere autorizzato l'esercizio di vendita di generi alimentari e non alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

Art. 70

(Campeggi mobili)

1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, dell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

CAPO IV

STRUTTURE RICETTIVE
A CARATTERE SOCIALE

Art. 71

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.

3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni, cooperative o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.

5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi

di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.

6. Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell'allegato «D», facente parte integrante della presente legge.

Art. 72

(Autorizzazione alla somministrazione)

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale può essere autorizzata la vendita di bevande in genere e l'esercizio di ristorazione limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

CAPO V

RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

Art. 73

(Definizione e tipologia)

1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti sciovia-ri.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

3. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.

4. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni o escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, sono assoggettate alla disciplina dei rifugi escursionistici.

5. I rifugi alpini ed escursionistici devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche corrispondenti, indicati nell'allegato «E», facente parte integrante della presente legge.

Art. 74

(Attivazione di un bivacco)

1. L'attivazione di un bivacco è subordinata ad una comunicazione preventiva al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.

Art. 75

(Gestione pubblica)

1. La gestione di rifugi alpini o escursionistici di proprietà di enti pubblici, può essere effettuata direttamente, o affidata a terzi, previo espletamento di apposita gara.

Art. 76

(Periodo di apertura)

1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono essere tenuti aperti per un periodo minimo decorrente dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

CAPO VI

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 77

(Definizione)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situati in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il servizio di alloggio comprende:

a) la pulizia quotidiana dei locali;

b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

3. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all'allegato «F», facente parte integrante della presente legge.

Art. 78

(Attività di somministrazione)

1. Il titolare di un esercizio di affittacamere può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora sia svolta da uno stesso titolare in uno stesso immobile.

Art. 79

(Destinazione d'uso)

1. Ai fini urbanistici, l'esercizio dell'attività di affittacamere non comporta modifica della destinazione d'uso degli immobili utilizzati.

Art. 80

(Inizio attività)

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di affittacamere comunicano l'avvio dell'attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comune prende atto della comunicazione e provvede all'iscrizione dell'affittacamere in un apposito elenco.

2. Un medesimo soggetto non può essere titolare di più di un esercizio di affittacamere.

CAPO VII

BED AND BREAKFAST

Art. 81

(Disciplina)

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, alimenti e bevande confezionati per la prima colazione.

2. Coloro che intendono esercitare l'attività di bed and breakfast comunicano l'avvio dell'attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.

3. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività.

Art. 82

(Elenco)

1. I Comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicità.

CAPO VIII

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 83

(Definizione)

1. Sono case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati e senza somministrazione di alimenti e bevande.

2. Si considera in forma imprenditoriale la gestione organizzata e non occasionale di almeno cinque case o appartamenti per vacanze, svolta in modo professionale in una sede adibita all'organizzazione e al ricevimento degli ospiti.

Art. 84

(Classificazione)

1. Le case e appartamenti per vacanze sono classificati in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato «C», facente parte integrante della presente legge.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze in ogni caso sono assicurati servizi essenziali quali l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia ad ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 mslm.

Art. 85

(Destinazione d'uso)

1. Ai fini urbanistici, l'esercizio di case e appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso degli immobili utilizzati.

Art. 86

(Affitto in forma non imprenditoriale)

1. L'affitto di alloggi per uso turistico, in forma non imprenditoriale, non è soggetto alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze.

2. Ai fini del miglioramento dell'offerta delle strutture ricettive, i proprietari, con apposita istanza, possono richiedere la classificazione dell'immobile in conformità ai criteri di valutazione previsti nell'allegato «C», facente parte integrante della presente legge.

3. La classificazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale, fatta salva la facoltà di rinuncia al termine di ogni anno solare.

4. Le funzioni amministrative relative alla classificazione di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni che provvedono a predisporre gli appositi moduli e a determinare le modalità di comunicazione delle modifiche intervenute nel corso del quinquennio.

5. Ai soli fini statistici, è in ogni caso fatto obbligo ai proprietari degli immobili di cui al comma 1, di presen-

tare al Comune una dichiarazione dalla quale risultino la capacità ricettiva dell'immobile, con riferimento al numero delle camere, dei letti, dei locali da bagno, e le condizioni generali di conservazione.

6. I Comuni aggiornano annualmente i dati di cui al comma 5.

CAPO IX

REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA RICETTIVA

Art. 87

(Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese)

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, dei rifugi alpini ed escursionistici, ovvero degli esercizi di affittacamere ove l'attività venga svolta in forma complementare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'iscrizione nel registro delle imprese abilita l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva, ad effettuare, a favore delle persone alloggiate, la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonché a realizzare strutture e attrezzature a carattere ricreativo a utilizzo esclusivo degli alloggiati. La realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo è subordinata al rispetto della normativa statale, regionale e comunale in materia di requisiti igienico-sanitari e prevenzione degli incendi.

3. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 88

(Requisiti professionali)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, e in relazione alla tutela dei consumatori, il titolare o il legale rappresentante ovvero il rappresentante di cui all'articolo 93 del Regio decreto 773/1931, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività d'impresa ricettiva di cui all'articolo 89, ovvero essere in possesso dell'idoneità all'esercizio d'impresa ricettiva ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e), della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 217/1983, ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze;

c) essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facoltà di scienze economiche, ovvero di diploma di ragioniere, perito commerciale o perito turistico.

Art. 89

(Ammissione agli esami di idoneità)

1. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva, gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato, autorizzato all'esercizio di attività commerciale;

b) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età scolare;

c) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 90

(Commissione e materie d'esame)

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita una commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nominata dalla Giunta camerale.

2. La composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice, nonché le materie dell'esame di idoneità, sono stabiliti con Regolamento regionale.

3. La Giunta camerale indica, nell'ambito delle materie d'esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.

Art. 91

(Corsi di formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di specifici corsi di formazione professionale per la preparazione all'esame di idoneità di cui all'articolo

89, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui alla legge regionale 8/1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione.

CAPO X

NORME COMUNI

Art. 92

(Gestione)

1. Le strutture ricettive sono gestite unitariamente, in via diretta ed esclusiva, dal titolare dell'autorizzazione, ovvero dal gestore.

Art. 93

(Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985.

3. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.

Art. 94

(Registrazione e notificazione degli ospiti)

1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alle AIAT, ove esistenti, o ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT.

2. In materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

Art. 95

(Comunicazione dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive devono comunicare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa, che non può essere inferiore a centoventi giorni in un anno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 81. La comunicazione è effettuata su apposito modulo fornito dall'Amministrazione regionale.

3. Coloro che hanno ottemperato l'obbligo di cui al comma 2 possono presentare, entro l'1 marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dall'1 giugno al 31 dicembre successivo.

4. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive, l'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 deve essere assolto al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive.

5. In caso di cessione a qualsiasi titolo della struttura ricettiva, il titolare o gestore subentrante può presentare una nuova comunicazione relativa ai prezzi che intende praticare nell'esercizio.

Art. 96

(Pubblicità dei prezzi)

1. È fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera ben visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso, conformemente all'ultima comunicazione vistata dall'autorità competente.

2. Nelle camere e nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre:

a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;

b) il numero della camera o unità abitativa;

c) il numero dei letti autorizzati;

d) i prezzi giornalieri della camera o unità abitativa, della prima colazione, della mezza pensione e della pensione completa, suddivisi per periodi di bassa e alta stagione nelle località turistiche ove tali periodi siano stati determinati.

Art. 97

(Reclami)

1. Gli utenti delle strutture ricettive di cui al presente titolo possono proporre reclamo in ogni caso di presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura.

2. Il reclamo, debitamente documentato, è presentato al Comune competente per territorio, entro sessanta giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell'AIAT ove esistente.

Art. 98

(Chiusura temporanea)

1. La chiusura temporanea delle strutture ricettive turistiche disciplinate dal presente titolo è consentita, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili di altri sei per gravi e comprovati motivi.

2. In caso di mancata riapertura, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Comune prende atto dell'avvenuta cessazione dell'attività.

CAPO XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 99

(Vigilanza)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo nelle materie disciplinate dal presente titolo, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori.

Art. 100

(Sanzioni)

1. L'esercizio delle strutture ricettive in mancanza dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio dell'attività comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, nonché l'immediata chiusura dell'attività.

2. L'inosservanza di altre disposizioni in materia di autorizzazione ovvero di comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni persona in esubero. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

5. L'inosservanza delle disposizioni in materia di fissazione, comunicazione e applicazione dei prezzi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. La mancata comunicazione dei prezzi comporta in ogni caso l'implicita conferma della precedente comunicazione.

6. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

7. La pubblicità dell'attività di bed and breakfast in mancanza dell'iscrizione all'elenco comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.

8. I proventi delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

TITOLO V

STABILIMENTI BALNEARI

CAPO I

STABILIMENTI BALNEARI

Art. 101

(Definizione)

1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche ad uso pubblico gestite unitariamente in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.

Art. 102

(Autorizzazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento balneare è rilasciata dal Comune del luogo in cui è ubicato lo stabilimento.

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento balneare è subordinato alla sua classificazione. Non sono classificabili gli stabilimenti balneari privi del punteggio minimo per la classificazione di cui all'allegato «G», facente parte integrante della presente legge.

3. Con Regolamento regionale sono disciplinati:

a) le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione, le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;

b) le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori.

4. Agli stabilimenti balneari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 63 della presente legge.

Art. 103

(Classificazione)

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato «G», facente parte integrante della presente legge.

Art. 104

(Comunicazione e pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi offerti, compresi il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché i prezzi di accesso allo stabilimento, devono essere comunicati entro l'1 ottobre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che ne cura successivamente la trasmissione alle competenti Capitanerie di porto.

2. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma 1, possono presentare, entro l'1 marzo, una comunicazione supplettiva modificante la prima a valere dall'1 maggio dell'anno in corso.

3. È fatto obbligo al titolare o gestore dello stabilimento balneare di esporre in maniera ben visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi suddivisi per alta e bassa stagione praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto altresì obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

Art. 105

(Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza dell'autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, nonché l'immediata chiusura dell'attività.

2. L'inosservanza di altre disposizioni in materia di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. In caso di reiterata violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e caratteristiche dello stabilimento balneare comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

5. L'inosservanza delle disposizioni in materia di fissazione, comunicazione e applicazione dei prezzi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. La mancata comunicazione dei prezzi comporta in ogni caso l'implicita conferma della precedente comunicazione.

6. I proventi delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

CAPO I

TURISMO ITINERANTE

Art. 106

(Finalità)

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

Art. 107

(Requisiti)

1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui

al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 108

(Affidamento della gestione delle aree)

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.

2. In caso di gestione mediante convenzione, i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alle AIAT o ai Comuni competenti per territorio, con le modalità di cui all'articolo 94.

Art. 109

(Contributi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree di cui all'articolo 106.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 50.000.000 in caso di Comuni singoli, ovvero di lire 70.000.000 in caso di Comuni associati, per singolo intervento.

3. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.

TITOLO VII

TURISMO CONGRESSUALE

CAPO I

ATTIVITÀ CONGRESSUALE

Art. 110

(Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto congressuale)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo dell'attività congressuale come occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l'intera comunità regionale nell'ottica di una strategia di crescita complessiva del comparto turistico.

2. La Regione sostiene i soggetti che si occupano della promozione e commercializzazione del prodotto congressuale all'interno di strutture idonee, come definite dai commi successivi, favorendo lo svolgimento di attività di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono chiamati a:

a) gestire le strutture congressuali e i centri congressi, di cui ai commi 4, 5 e 6, idonei a ospitare manifestazioni nazionali e internazionali;

b) svolgere attività di promozione, studi e ricerche su problemi tecnici e organizzativi della gestione del turismo congressuale per garantire la massima qualità dei servizi offerti;

c) realizzare incontri e aggiornamenti per operatori turistici, operatori e tecnici sui temi inerenti le attività congressuali e turistiche collegate.

4. Sono strutture congressuali gli edifici permanenti appositamente predisposti per lo svolgimento di riunioni, dotati di installazioni tecniche di base adeguate alle esigenze più diverse, provvisti di servizi in grado di dare risposte qualitativamente, quantitativamente e professionalmente valide alle richieste dei partecipanti, in grado di offrire personale specializzato e plurilingue.

5. I centri congressi devono comprendere sale di differente grandezza, di cui una con una capienza sufficiente ad accogliere in seduta plenaria tutti i partecipanti ad una riunione, dichiarandone la capacità massima. Le altre sale devono permettere la riunione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro diverso, con un numero proporzionale di uffici per assicurare i servizi, tenendo conto delle condizioni di comfort, d'igiene e sicurezza, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6. I centri congressi dovranno garantire per ogni sala superiore ai cinquanta posti le seguenti dotazioni tecnologiche: un efficiente impianto di sonorizzazione, uno schermo adeguato alle dimensioni della sala secondo le tabelle tecniche (rapporto distanza fondo sala/schermo), un impianto di illuminazione graduabile e sezionabile, con controllo facilmente accessibile dalla sala e dalla regia; dovranno garantire inoltre che le sale di capienza uguale o superiore ai trecento posti siano dotate di cablaggi audio e video posizionati lungo la sala e sul palco, i quali consentano il controllo da parte di una regia centralizzata.

Art. 111

(Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis e comunque fino al limite massimo di lire 100.000.000, agli organizzatori di eventi congressuali per la spesa sostenuta

per la locazione di strutture congressuali e centri congressi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in occasione di eventi organizzati in Friuli Venezia Giulia che prevedono la presenza di oltre duecento congressisti, i quali pernottino in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive.

3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità delle risorse finanziarie si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

4. Resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.

TITOLO VIII

PROFESSIONI TURISTICHE

CAPO I

GUIDA TURISTICA, ACCOMPAGNATORE TURISTICO E GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

Art. 112

(Definizione delle attività)

1. È guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.

2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.

3. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.

4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.

Art. 113

(Albi di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica)

1. L'esercizio nella Regione Friuli Venezia Giulia dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, agli albi di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, istituiti presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, di seguito denominati albi.

2. Possono chiedere l'iscrizione agli albi coloro che sono in possesso dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 114, ovvero che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 115, commi 3 e 4.

3. Agli iscritti all'albo professionale sono rilasciati la tessera di riconoscimento e un apposito distintivo le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 gennaio 1987, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 114

(Esami di idoneità)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

d) possesso dell'attestato di frequenza di specifici corsi di formazione professionale; ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per guida turistica e guida naturalistica o ambientale escursionistica, la durata del corso non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;

e) conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell'Unione europea per le quali viene sta-

bilito, con la deliberazione di cui al comma 2, un diverso grado di approfondimento in ragione della figura professionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d'esame, comprendenti, in ogni caso, la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 115

(Esonero totale o parziale dall'esame di idoneità)

1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 114, comma 2.

2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, iscritti all'albo della «International Association of Tours Manager» (IATM) di Londra sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità per accompagnatore turistico.

5. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità coloro che hanno conseguito la laurea in facoltà universitarie specifiche per la preparazione della figura professionale di guida turistica. Resta in ogni caso stabilito l'obbligo di sostenere l'esame di idoneità avente per oggetto la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 116

(Corsi di formazione professionale)

1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

Art. 117

(Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi)

1. L'iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.

2. È disposta la cancellazione dagli albi in caso di:

a) recidiva di cui all'articolo 142, comma 6;
b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a) e b);
c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attività resa dall'interessato.

Art. 118

(Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività)

1. Sono esenti dall'obbligo di iscrizione all'albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) alle attività divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lu-

cro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;

b) alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;

c) alle attività didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della prestazione.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì nei confronti:

a) delle attività didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;

b) delle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell'attività di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'agenzia di viaggio e turismo.

5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).

Art. 119

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti agli albi regionali.

Art. 120

(Visite ai siti museali)

1. Le guide turistiche, nell'esercizio della loro attività professionale, incluse le visite di studio e aggiornamento, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, gallerie, monumenti, parchi e simili, di proprietà dello Stato, della Regione, degli enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.

CAPO II

GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO E ASPIRANTE GUIDA ALPINA

Art. 121

(Definizione dell'attività)

1. È guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;

b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche;

c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

3. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.

4. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno

successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 122

(Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia)

1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio delle guide alpine è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 123

(Albi di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina)

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina è subordinato all'iscrizione rispettivamente agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina, istituiti presso il Collegio delle guide alpine, e di seguito denominati albi.

2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo e dall'aspirante guida alpina che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della Regione.

Art. 124

(Borse di studio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d).

2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con Regolamento regionale.

Art. 125

(Scuole di alpinismo)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 121, comma 1, lettera c), può essere autorizzata l'apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.

2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

CAPO III

GUIDA SPELEOLOGICA-MAESTRO DI SPELEOLOGIA E ASPIRANTE GUIDA SPELEOLOGICA

Art. 126

(Definizione dell'attività)

1. È guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali;

b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;

c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

3. L'aspirante guida speleologica può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell'ambito di una scuola di speleologia.

4. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 127

(Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia)

1. È istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide speleologiche, con com-

piti di tenuta degli albi di cui all'articolo 128, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio delle guide speleologiche è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 128

(Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica)

1. L'esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia e all'albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il Collegio delle guide speleologiche, e di seguito denominati albi.

2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida speleologica-maestro di speleologia e dall'aspirante guida speleologica che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della Regione.

Art. 129

(Scuole di speleologia)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 126, comma 1, lettera b), può essere autorizzata l'apertura di scuole di speleologia, speleologia subacquea, e torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.

2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 130

(Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero attività di istruttore nell'ambito dello stesso o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero iscrizione all'albo delle guide alpine da almeno due anni.

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di aver svolto, per almeno un mandato, l'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero attività di istruttore nell'ambito dello stesso o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano, ovvero aver svolto la professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44.

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, dietro presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente sull'attività svolta.

CAPO IV

MAESTRO DI SCI

Art. 131

(Definizione dell'attività)

1. È maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

Art. 132

(Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia)

1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio dei maestri di sci, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'articolo 133, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio dei maestri di sci è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 133

(Albo dei maestri di sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo dei maestri di sci, istitui-

to presso il Collegio dei maestri di sci di cui all'articolo 132.

2. L'albo dei maestri di sci è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) maestro di sci discipline alpine;

b) maestro di sci discipline del fondo e telemark;

c) maestro di sci discipline dello snow-board.

Art. 134

(Scuole di sci)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, è autorizzata l'apertura di scuole di sci.

2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione «Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia».

CAPO V

NORME COMUNI

Art. 135

(Elenchi e risorse)

1. Annualmente la Giunta regionale predispone l'elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all'interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.

Art. 136

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni disciplinate dai Capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi e gli esami di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2, i residenti in un comune della regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi Collegi.

Art. 137

(Iscrizione agli albi)

1. Possono essere iscritti agli albi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 136;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;

e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

g) residenza o domicilio in un comune della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.

4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 138

(Regolamenti di attuazione)

1. Con Regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove conclusive d'esame;

b) le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla lettera a);

c) le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell'apposito distintivo;

d) le specializzazioni conseguibili, le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione per istruttori e delle relative prove d'esame;

e) le modalità di corresponsione delle borse di studio di cui all'articolo 124;

f) le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle scuole di sci di cui all'articolo 134;

g) le modalità di aggregazione temporanea e trasferimento agli albi di cui rispettivamente agli articoli 123, 128 e 133 da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome.

Art. 139

(Divieti e doveri)

1. Coloro che esercitano le professioni turistiche disciplinate dal presente titolo non possono svolgere nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione. Il divieto comprende ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo, di imprese di trasporto, di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica, e i maestri di sci, sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, speleologi, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell'ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. Gli iscritti agli albi di cui agli articoli 123, 128 e 133 sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

Art. 140

(Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.

2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 141

(Scuole e istruttori del CAI e del SSI)

1. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Relativamente alle attività speleologiche, la medesima facoltà è attribuita alla Società Speleologica Italiana (SSI).

Art. 142

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di maestro di sci, in mancanza di iscrizione al relativo albo, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, i maestri di sci, che svolgo-

no nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000.

4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

5. La violazione dell'obbligo di comunicazione del trasferimento dell'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o dell'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 6 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 1/1984.

8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai rispettivi Collegi, ove previsti.

TITOLO IX

PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

Art. 143

(Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)

1. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, come definite dall'articolo 26 bis della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, nonché un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, la Regione riconosce l'attività svolta dagli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, quali i pattugliatori, soccoritori e coordinatori di stazione, con compiti di prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate.

2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste sono assicurati attraverso l'organizzazione di tutte le attività dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosità delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell'area durante tutto l'anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

3. Il servizio di soccorso è assicurato mediante l'impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell'infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

Art. 144

(Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. È istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'articolo 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell'articolo 148 e ogni altra attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. La vigilanza sul Collegio è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 145

(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.

2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) residenza o domicilio in un comune della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) soccorritori;

b) pattugliatori;

c) coordinatori di stazione.

Art. 146

(Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)

1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

Art. 147

(Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.

2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.

3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati almeno ogni due anni, in collaborazione con il Collegio, dalle associazioni di particolare qualificazione individuate con deliberazione della Giunta regionale, tra quante svolgono attività di soccorso e prevenzione sulle piste di sci da almeno cinque anni.

4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.

5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

Art. 148

(Regolamento)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati:

a) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all'articolo 146;

b) le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dell'esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;

c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo;

d) le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;

e) ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della presente legge.

Art. 149

(Obblighi dei gestori)

1. Le aree sciabili sono affidate in concessione a gestori che hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. A tal fine il gestore è tenuto ad attuare tutte le misure dirette ad assicurare il servizio di prevenzione degli

incidenti e la sicurezza delle piste, nonché il servizio di soccorso, secondo le modalità di cui all'articolo 143, commi 2 e 3.

2. Il gestore è tenuto ad assicurare l'uso pubblico della pista, a disporne la chiusura in caso di pericolo o non agibilità e, ferma restando la tutela dell'ambiente naturale, a provvedere alla sua manutenzione in relazione alle condizioni meteorologiche e all'innevamento.

3. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati da un numero di addetti giornalieri operanti nell'area di competenza, comprendente in ogni caso un pattugliatore. La pianta dell'organico degli addetti, nonché il calendario dei turni, sono esposti in maniera visibile al pubblico.

4. Il gestore è tenuto a comunicare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario e al Collegio, entro il 15 novembre di ogni anno, il numero e la qualifica professionale degli addetti utilizzati.

Art. 150

(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

Art. 151

(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all'albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000.

2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all'articolo 145, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 149, comma 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 6.000.000 a lire 18.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali.

4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 1/1984.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.

TITOLO X

INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 152

(Ambiti di intervento)

1. Gli incentivi previsti dal presente titolo sono concessi prioritariamente negli ambiti territoriali nei quali il turismo rappresenta una componente rilevante delle attività economiche e ove le risorse ambientali e le attrezzature consentono l'organizzazione di un prodotto qualificato e adatto alla commercializzazione.

2. Gli ambiti e le priorità sono individuati con regolamento regionale su parere conforme della competente Commissione consiliare.

Art. 153

(Regolamento)

1. Con Regolamento regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo.

Art. 154

(Vincolo di destinazione)

1. Le imprese beneficiarie degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione del bene immobile per la durata di cinque anni. Si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

Art. 155

(Estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi)

1. Gli incentivi previsti dai Capi II e III del presente Titolo sono estesi ai pubblici esercizi di cui alla legge 287/1991.

CAPO II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE TURISTICHE

Art. 156

(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

5. Resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.

Art. 157

(Concessione, erogazione, controlli)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione dei contributi previsti dall'articolo 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.

3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 156 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.

4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere, l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.

CAPO III

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE

Art. 158

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 36/1996)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola «commerciali», è aggiunta la parola «,turistiche».

2. L'articolo 2 della legge regionale 36/1996, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria immobiliare, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività esercitata, non eccedenti il limite di euro 2.000.000.

2. I finanziamenti agevolabili con le disponibilità finanziarie derivanti dal comma 1 possono essere erogati anche da istituzioni bancarie e da società di locazione finanziaria, allo scopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. Con Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità, compresi quelli concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito

dall'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per le operazioni di locazione finanziaria l'intervento agevolativo è attivato con l'erogazione di un contributo in conto canoni, determinato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento.

5. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.».

3. All'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 36/1996, dopo la parola «commerciale», sono aggiunte le parole «o turistica».

4. L'articolo 6 della legge regionale 36/1996, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche, di servizi e studi professionali per l'ammodernamento degli esercizi e per l'acquisto di beni strumentali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali, per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività esercitata nonché al rafforzamento delle strutture aziendali.

2. I finanziamenti agevolabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogati anche da istituzioni bancarie allo scopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. Con Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità, compresi quelli concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.».

CAPO IV

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER LA REALIZZAZIONE DI SEDI DI SCUOLE DI ALPINISMO, SPELEOLOGIA E SCI, NONCHÉ PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE

Art. 159

(Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni, di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d).

2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 160

(Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.

Art. 161

(Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali per la durata di dieci anni a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:

a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;

b) ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini;

c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;

e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

Art. 162

(Modifica della legge regionale 14/2000)

1. L'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, è così modificato:

a) al comma 1, lettera a), le parole «ai relativi proprietari, pubblici e privati» sono sostituite dalle parole «ai relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero agli Enti locali o alle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi»;

b) al comma 2, dopo la parola «lettere», è aggiunta la lettera «a),».

CAPO V

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO

Art. 163

(Finalità)

1. La Regione, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.

Art. 164

(Beneficiari dei contributi)

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 163 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:

a) Enti locali in forma singola o associata;

b) AIAT e Consorzi turistici;

c) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);

d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134;

e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.

Art. 165

(Caratteristiche delle piste)

1. I contributi sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:

a) una lunghezza minima di 2,5 chilometri;

b) la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale 15/1981, come modificata dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 26/1991;

c) nell'ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.

Art. 166

(Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista.

2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.

3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 168.

4. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è vincolata al successivo investimento in strutture e attrezzature degli eventuali utili realizzati.

5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:

a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, entro il mese di novembre di ciascun anno, in misura non superiore al 25 per cento della spesa sostenuta nell'ultima stagione invernale in cui si è percepito il contributo; in sede di prima applicazione della presente legge e nell'ipotesi di nuovi richiedenti, l'erogazione in via anticipata è disposta in misura non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e individuata con riferimento alle normali esigenze di manutenzione per ogni chilometro di pista;

b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal Regolamento medesimo;

c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta.

Art. 167

(Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso;

b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;

c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva.

2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.

3. I contributi vengono erogati nella misura massima del 70 per cento della spesa da sostenere con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettere a) e b), e, nella misura massima del 50 per cento, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e).

4. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal Regolamento di attuazione.

Art. 168

(Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi)

1. Con apposito Regolamento di attuazione la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, stabilisce i criteri di priorità e le modalità per la richiesta, la determinazione, l'assegnazione e la rendicontazione dei contributi disciplinati dal presente capo.

2. Il Regolamento determina altresì la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.

3. I contributi di cui agli articoli 166 e 167 vengono erogati separatamente.

Art. 169

(Sostegno delle attività agonistiche e giovanili)

1. La Regione riconosce alla FISI del Friuli Venezia Giulia un ruolo nella gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili, con funzioni di rappresentativi-

tà, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività dello sci in Regione.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene a sostegno dell'attività svolta dalla FISI mediante la concessione di un contributo annuo. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento previsto dal comma 1, sono demandati al Servizio delle attività ricreative e sportive.

Art. 170

(Cumulabilità dei contributi)

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 171

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 166 e all'articolo 167, comma 1, lettera a), possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione senza che trovi applicazione il requisito di apertura minima delle piste di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c).

TITOLO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

AZIENDA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA

Art. 172

(Soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica)

1. L'Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa a decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario straordinario, scelto tra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di funzionario, con il compito di adottare gli atti necessari alla residua gestione dell'Azienda regionale e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi della medesima, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale. L'incarico decorre a partire dalla data di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1:

a) la Giunta regionale applica al Direttore della soppressa Azienda regionale la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;

b) il personale dell'Azienda regionale è messo a disposizione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale che attiva le procedure di mobilità favorendo, nell'assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico;

c) decadono il Presidente e il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale, e nelle loro competenze subentra il commissario straordinario di cui al comma 2.

4. Il commissario straordinario, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale, trasmette alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Azienda regionale da attribuire all'Amministrazione regionale;

b) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi e lo stato delle attività in corso;

c) il bilancio di liquidazione dell'Azienda regionale, a conclusione delle operazioni di commissariamento.

5. La Giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 4, previo parere delle Direzioni regionali competenti per materia, e detta le direttive per il trasferimento dei rapporti attivi e passivi non cessati, per la continuità dell'azione amministrativa e per la conclusione dell'attività commissariale. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è stabilito il termine a decorrere dal quale la Regione subentra nei rapporti attivi e passivi non cessati.

6. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

7. Al commissario straordinario spetta un'indennità di carica determinata con il decreto di nomina.

CAPO II

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 173

(Modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali)

1. In relazione al riordino del settore turistico regionale operato con la presente legge, la Giunta regionale provvede, anche con eventuale incremento del numero

delle attuali strutture, alle necessarie modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001.

CAPO III

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 174

(Apertura di credito a favore di funzionari delegati)

1. Per le esigenze della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario può essere autorizzata, entro i limiti determinati con regolamento regionale, l'apertura di credito a favore di un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di consigliere, assegnato alla medesima struttura, e possono essere disposti i relativi ordini di accreditamento per le spese relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi di seguito indicati:

a) realizzazione di manifestazioni e iniziative di promozione turistica, comprese la stampa e la diffusione di materiali promozionali;

b) realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l'ospitalità;

c) compensi e rimborsi a commissioni e comitati;

d) acquisto di materiale informativo, comprese riviste e pubblicazioni su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on-line;

e) interventi per spese urgenti non programmate, necessarie alla realizzazione delle finalità del presente articolo.

2. Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 175

(Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica)

1. Il personale di ruolo delle Aziende di promozione turistica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella formalmente rivestita presso le Aziende medesime, secondo le equiparazioni di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge e di cui costituisce parte integrante.

2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica apportate anche con effetto retroattivo dalle Aziende di provenienza, alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 2001. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti qualifiche di provenienza.

3. Al personale di cui al comma 1 spetta, dalla data di inquadramento:

a) il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro vigente;

b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata all'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1988, ovvero dalla data di inizio del servizio, qualora successiva; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» e per «stipendio iniziale», si intende il trattamento economico individuato alla lettera a).

4. A decorrere dalla data di inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione dell'articolo 71, comma 3, della legge regionale 44/1988, per «maturato in godimento», si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al servizio effettivo prestato nei bienni 1989-1990 e 1991-1992 presso l'amministrazione di provenienza nelle misure annue lorde fissate dalla tabella «C» allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'amministrazione di provenienza, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nel caso di passaggio a qualifiche funzionali superiori avvenuto presso l'ente medesimo.

5. L'eventuale differenza tra il trattamento annuo complessivo presso l'ente di provenienza all'1 gennaio 2001 e il trattamento annuo complessivo spettante in sede di inquadramento, viene conservata come assegno perso-

nale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.

6. Ai fini del trattamento previdenziale a favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, previa apposita convenzione o accordo da stipularsi con l'INPDAP. All'atto dell'inquadramento le Aziende di promozione turistica versano al bilancio regionale e al Fondo di cui all'articolo 186 della legge regionale 5/1994, ad ognuno per la parte di rispettiva competenza, le quote di indennità di buonuscita maturate e accantonate nonché quelle relative all'integrazione regionale sulla buonuscita.

7. Con riferimento agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale.

8. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 rimane assegnato alle AIAT corrispondenti alle Aziende di promozione turistica di appartenenza. Con riferimento al personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, la Giunta regionale applica la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 176

(Assunzioni con contratto a tempo determinato)

1. In via transitoria i dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dalle Aziende di promozione turistica come previsto dall'articolo 175, possono essere assunti con contratto a tempo determinato presso Consorzi di promozione e commercializzazione turistica e in questo caso sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto. Il periodo di aspettativa, di durata massima di due anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 177

(Riferimenti)

1. Tutti i riferimenti normativi all'Azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione della medesima, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; tutti i riferimenti normativi alle Aziende per la promozione turistica devono intendersi operati alle AIAT.

2. Tutti i riferimenti normativi a disposizioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 178

(Modifiche agli allegati)

1. Gli allegati A, B, C, D, E e F sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio, turismo e terziario.

Art. 179

(Testo unico del turismo)

1. Successivamente all'emanazione dei Regolamenti di esecuzione della presente legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato il testo unico della normativa regionale in materia di turismo, avente valore compilativo e comprendente in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari regionali che disciplinano il settore del turismo.

Art. 180

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16;

b) legge regionale 9 agosto 1967, n. 20;

c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26;

d) legge regionale 23 luglio 1970, n. 27;

e) legge regionale 17 novembre 1972, n. 48;

f) legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, articoli da 1 a 11;

g) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 12;

h) legge regionale 15 giugno 1976, n. 18;

i) legge regionale 17 gennaio 1977, n. 4, articolo 1;

l) legge regionale 30 marzo 1977, n. 18;

m) legge regionale 27 giugno 1977, n. 31;

n) legge regionale 18 agosto 1977, n. 51;

o) legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;

p) legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, articoli 3 e 25;

q) legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

r) legge regionale 7 febbraio 1979, n. 7;

s) legge regionale 27 agosto 1979, n. 48;

t) il Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34;

u) legge regionale 28 ottobre 1980, n. 56;

v) legge regionale 18 novembre 1980, n. 61;

z) legge regionale 9 maggio 1981, n. 26;

aa) legge regionale 3 giugno 1981, n. 31;

bb) legge regionale 3 giugno 1981, n. 32;

cc) legge regionale 13 agosto 1981, n. 48;

dd) legge regionale 29 dicembre 1981, n. 94;

ee) legge regionale 23 agosto 1982, n. 59;

ff) legge regionale 23 agosto 1982, n. 60;

gg) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 82;

hh) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 83;

ii) legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;

ll) legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;

mm) legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3;

nn) legge regionale 28 marzo 1983, n. 23;

oo) legge regionale 12 maggio 1983, n. 36;

pp) legge regionale 11 giugno 1983, n. 47;

qq) legge regionale 11 giugno 1983, n. 48;

rr) legge regionale 13 giugno 1983, n. 50;

ss) legge regionale 23 giugno 1983, n. 68;

tt) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 86;

uu) legge regionale 14 giugno 1984, n. 17;

vv) legge regionale 23 agosto 1984, n. 42;

zz) legge regionale 3 aprile 1985, n. 16;

aaa) legge regionale 13 maggio 1985, n. 20;

bbb) legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, articolo 8;

ccc) legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, articolo 5;

ddd) legge regionale 23 agosto 1985, n. 42;

eee) legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51, articolo 7;

fff) legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63;

ggg) legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;

hhh) legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43;

iii) legge regionale 4 marzo 1988, n. 9;

lll) legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, articoli 7 e 10;

mmm) legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 10;

nnn) legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;

ooo) legge regionale 8 agosto 1991, n. 31;

ppp) legge regionale 27 agosto 1992, n. 26;

qqq) l'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2 bis della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34;

rrr) legge regionale 4 maggio 1993, n. 17;

sss) legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, articolo 225;

ttt) legge regionale 20 novembre 1995, n. 44;

uuu) legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 72;

vvv) legge regionale 18 aprile 1997, n. 16;

zzz) legge regionale 18 aprile 1997, n. 17;

aaaa) legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 11, comma 27;

bbbb) legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articoli 35, 36 e 38;

cccc) legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;

dddd) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 16, commi 25, 26 e 27;

eeee) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 144 e 145;

ffff) legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, articolo 4.

2. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 181

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 «Spese dirette per attività istituzionali» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9254 (1.1.148.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Spese per la tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 50.000.000 per l'anno 2002.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 «Interventi di promozione turistica di parte capitale» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere

dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9256 (2.1.254.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Spese per la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)» e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9257 (2.1.232.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Finanziamenti a Comuni e Province per la partecipazione a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonché per le spese di funzionamento» e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

4. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1300 «Interventi di promozione turistica di parte corrente» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9248 (1.1.162.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Finanziamenti annui alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento» e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.

5. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 «Finanziamenti per l'attività di promozione turistica delle Pro-loco e dei consorzi turistici» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9258 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributo annuo alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per promuovere l'attività delle associazioni aderenti» e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002.

6. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al 9259 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributi alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle Associazioni Pro-loco» e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

7. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9241 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Finanziamenti ai Consorzi turistici per l'attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale» e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.

8. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 «Incentivi per l'offerta turistica di parte corrente» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9244 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero» e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

9. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9245 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero dei voli in arrivo» e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 55 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 «Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore del turismo» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'en-

trata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - al Titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 971 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di agenzie di viaggio e turismo».

11. Per le finalità previste dall'articolo 109, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 «Contributi per investimenti nel settore del turismo» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 9246 (2.1.232.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan a supporto del turismo itinerante» e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

12. Per le finalità previste dall'articolo 111, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1310 «Contributi per potenziamento di eventi congressuali» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti, con riferimento al capitolo 9242 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali» e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

13. Per le finalità previste dall'articolo 119, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 90.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 «Interventi di parte corrente per le professioni turistiche» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9247 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica» e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l'anno 2002.

14. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 (1.1.161.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Borse di studio a favore degli aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale» e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2002.

15. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 142 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono «per memoria» - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:

a) capitolo 972 (3.5.0) - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico»;

b) capitolo 973 (3.5.0) - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina»;

c) capitolo 974 (3.5.0) - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica»;

d) capitolo 978 (3.5.0) - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di maestro di sci».

16. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 142, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 «Devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni della disciplina delle professioni turistiche» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono «per memoria» nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del tu-

rismo - distintamente per ciascuno dei Collegi previsti dalla presente legge:

a) capitolo 8940 (1.1.162.2.10.14) - «Devoluzione al Collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie»;

b) capitolo 8941 (1.1.162.2.10.14) - «Devoluzione al Collegio delle guide speleologiche - maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie»;

c) capitolo 8942 (1.1.162.2.10.14) - «Devoluzione al Collegio dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie».

17. Per le finalità previste dall'articolo 147, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.

18. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 151 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci».

19. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 151, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si istituisce «per memoria» - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - (1.1.162.2.10.14) - con le denominazione «Devoluzione al Collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie».

20. Per le finalità previste dall'articolo 156, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9268 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze» e con lo stanziamento di lire 1.350.000.000 per l'anno 2002.

21. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 158, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 «Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche e di servizi» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 27 - programma 27.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9321 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività» e con lo stanziamento di lire 500.000.000 per l'anno 2002.

22. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 158, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9322 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali» e con lo stanziamento di lire 400.000.000 per l'anno 2002.

23. Per le finalità previste dall'articolo 159, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge» e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l'anno 2002.

24. Per le finalità previste dall'articolo 160, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci» e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

25. Per le finalità previste dall'articolo 161, comma 1, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9273 (2.1.243.4.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributi pluriennali a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale» e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

26. Per le finalità previste dall'articolo 161, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9274 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale» e con lo stanziamento di lire 800.000.000 per l'anno 2002.

27. Per le finalità previste dall'articolo 166, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.1611 «Interventi di parte corrente nelle zone montane» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.2 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capito 9431 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per l'attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

28. Per le finalità previste dall'articolo 167, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9432 (2.1.235.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giu-

lia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per acquisto di mezzi battipista, motoslitte per la ricognizione e il soccorso, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci da fondo, costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento di strutture di supporto alla pratica della disciplina sportiva» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

29. Per le finalità previste dall'articolo 169, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributo annuo alla Federazione Italiana Sport Invernali - (FISI) a sostegno della gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili» e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

30. Per le finalità previste dall'articolo 172, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1309 «Spese per la liquidazione della Azienda regionale per la promozione turistica» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9343 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda regionale per la promozione turistica» e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2003.

31. Per le finalità previste dall'articolo 174, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9188 (1.1.148.1.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Spese per l'acquisto di beni strumentali e di servizi connessi all'attività istituzionale della Direzione regionale del commercio e del turismo» e con lo stanziamento di lire 700.000.000 per l'anno 2002.

32. Per le finalità previste dall'articolo 175 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l'anno 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 52.2.4.1.1	- capitolo 550 -	lire 2.500	milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1	- capitolo 551 -	lire 300	milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1	- capitolo 561 -	lire 125	milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651	- capitolo 552 -	lire 500	milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651	- capitolo 553 -	lire 200	milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662	- capitolo 9636 -	lire 250	milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662	- capitolo 9637 -	lire 250	milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662	- capitolo 9640 -	lire 250	milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659	- capitolo 9630 -	lire 970	milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659	- capitolo 9631 -	lire 500	milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.5.8.1.687	- capitolo 9650 -	lire 212,5	milioni	per l'anno 2002

33. All'onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:

a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l'anno 2002 e di lire 10 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al Documento tecnico stesso);

b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso);

c) per lire 8.680 milioni relativi all'anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 28.1.64.1.503	- capitolo 9220 -	lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.1.64.1.503	- capitolo 9225 -	lire 1.450 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9260 -	lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9261 -	lire 500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9265 -	lire 3.500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.512	- capitolo 9266 -	lire 1.000 milioni
U.P.B 2.2.64.1.43	- capitolo 8965 -	lire 150 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.43	- capitolo 8966 -	lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8967 -	lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8968 -	lire 25 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8969 -	lire 25 milioni

d) per lire 500 milioni relativi all'anno 2003, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l'anno 2002 e di lire 100 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).

Trieste, addì 16 gennaio 2002

TONDO

TABELLA «A»
(riferita all'articolo 175)

QUALIFICA APT	QUALIFICA RUOLO UNICO REGIONALE
Dirigente	Dirigente
Funzionario	Funzionario
Consigliere	Consigliere
Segretario	Segretario
Coadiutore	Coadiutore
Agente tecnico	Agente tecnico
Commesso	Commesso

ALLEGATO «A»

«Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere suddivisi per alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere» (riferito all'articolo 65)

Avvertenze

a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.

b) Per «personale addetto in via esclusiva» si intende la persona o le persone addette esclusivamente a un determinato servizio. Per «addetto» si intende la persona addetta prevalentemente ma non esclusivamente ad un determinato servizio.

c) Per «servizio assicurato» si intende il servizio garantito mediante una o più persone impegnate anche contemporaneamente in più servizi.

d) Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.

A1 - *Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel, e villaggi albergo*

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni:
- 1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
- 1.012 assicurati 16/24 ore con personale in via esclusiva (4)
- 1.013 assicurati 16/24 ore con un addetto (3)
- 1.014 assicurati 12/24 ore (1) (2)

1.02 Servizio di notte:
- 1.021 portiere di notte (4) (5)
- 1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)

1.03 Servizio custodia valori:
- 1.031 cassetta di sicurezza per tutte le camere (5)
- 1.032 cassette di sicurezza per tutte le camere o casseforte dell'albergo (3) (4)

1.04 Trasporto interno dei bagagli:
- 1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
- 1.042 assicurato 16/24 ore (4)
- 1.043 assicurato 12/24 ore (3)

1.05 Servizio di prima colazione:
- 1.051 in sala apposita (5)
- 1.052 nelle camere o unità abitative a richiesta del cliente (4) (5)

1.053 in sala apposita o in sala ristorante riservata agli alloggiati (4)
1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)

1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto:
1.061 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5)
1.062 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (4)
1.063 assicurato 12/24 ore da un addetto (3)
1.064 assicurato 12/24 ore (2)

1.07 Servizio di bar nei locali comuni:
1.071 assicurato 16/24 ore (4) (5)
1.072 assicurato 12/24 ore (3)

1.08 Servizio di bar nelle camere o unità abitative:
1.081 assicurato 16/24 ore (4) (5)
1.082 assicurato 12/24 ore (3)

1.09 frigo-bar in tutte le camere o unità abitative (4) (5) (ove non assicurato il servizio bar 24/24 ore)

1.10 Divise per il personale (4) (5)

1.11 Lingue straniere correntemente parlate dal personale di ricevimento portineria-informazioni:
- 2 lingue (4) (5)
- 1 lingua (3)

1.12 Cambio biancheria:
1.121 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4) (5)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)
- una volta alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.122 asciugamani nelle camere ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (3) (4) (5)
- a giorni alterni (2)
- due volte alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.13 Accessori dei locali bagno privati:
1.131 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
1.132 bagnoschiuma (3) (4) (5)
1.133 sali da bagno (5)
1.134 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.135 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.136 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.137 riserva di carta igienica (1) (2) (3) (4) (5)
1.138 sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
1.139 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
1.140 asciugacapelli (4) (5)

1.14 Accessori dei locali bagno comuni:
1.141 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.142 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5)

1.15 Accessori nelle camere o unità abitative:
1.151 documentazione sull'albergo (3) (4) (5)
1.152 necessario per scrivere (4) (5)

1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti:
1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (5)
1.162 resa entro le 24 ore (4)

1.17 Pulizia nelle camere o unità abitative:
1.171 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)
1.172 una volta al giorno (1) (2) (3)

1.18 Parcheggio auto in garage
1.181 assicurato per ciascuna camera/unità abitativa 24/24 (5)

1.19 Servizio di automobile:
1.191 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (5)

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

2.01 Numero dei locali bagno privati completi, espressi in percentuale delle camere o unità abitative:
2.011 il 100 per cento (4) (5)
2.012 almeno l'80 per cento (3)
2.013 almeno il 60 per cento (2)

2.02 Numero dei locali bagno comuni completi:
2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato con il minimo di uno per piano (3)
2.022 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.023 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

2.03 Riscaldamento:
2.031 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5)
(ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)

2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento:
2.041 in tutto l'esercizio (4) (5)
(ad esclusione degli alberghi situati in zone montane)

2.05 Ascensore di servizio o montacarichi (5)
(ad esclusione degli immobili esistenti per i quali gli impianti non sono tecnicamente realizzabili).

2.06 Ascensore per i clienti:
2.061 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)
2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3)

2.07 Sistemazione delle camere:
2.071 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o ripiano apposito e specchio (1) (2) (3) (4) (5)
2.072 lampade o appliques da comodino (1) (2) (3) (4) (5)
2.073 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (4) (5)

2.074 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2) (3)
2.075 secondo comodino o ripiano apposito nelle camere doppie (2) (3) (4) (5)
2.076 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
2.077 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)
2.078 angolo soggiorno arredato (5)

2.08 Sedie e poltrone nelle camere o unità abitative:
2.081 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3)
2.082 una poltroncina per letto (4) (5)

2.09 Disponibilità di suites:
2.091 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)

2.10 Televisione:
2.101 in tutte le camere o unità abitative (4) (5)
2.102 con antenna satellitare (5)
2.103 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.11 Radio o filodiffusione nelle camere o unità abitative, con regolazione autonoma:
2.111 in tutte le camere o unità abitative (4) (5)

2.12 Chiamata per il personale:
2.121 chiamata con telefono (3) (4) (5)
2.122 chiamata con telefono o campanello (1) (2)

2.13 Telefono nelle camere o unità abitative:
2.131 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)

2.14 Linee telefoniche esterne:
2.141 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)
2.142 cabina telefonica per clienti (5)
2.143 spazio riservato per le telefonate dei clienti (3) (4)

2.15 Telefax (3) (4) (5)

2.16 Locali di ricevimento e soggiorno:
2.161 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (1)
2.162 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, esclusa dal computo la superficie della sala ristorante o del bar qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (2)
2.163 come 2.162, maggiorata del 20 per cento (3)
2.164 come 2.162, maggiorata del 30 per cento (4)
2.165 come 2.162, maggiorata del 50 per cento (5)

2.17 Sala ristorante:
2.171 in locale apposito riservato agli alloggiati (5)
2.172 in locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio (4)

2.18 Bar:
2.181 banco bar posto in locale distinto (5)
2.182 banco bar in area appositamente attrezzata (4)
2.183 banco bar posto in locale comune (3)
2.184 attrezzatura bar posta in locale comune (2)

2.19 Sale separate:
2.191 sala per riunioni, lettura e giochi per adulti (5)
2.192 sala soggiorno e svago (4) (5)

2.20 Ingresso protetto da portico o pensilina (5)

2.21 Ingresso separato per i bagagli (5)

2.22 Locali di servizio (offices) ai piani (5)

2.23 Insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative (5)

2.24 Posto auto assicurato per ciascuna camera/unità abitativa (4) (5)

A2 - *Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico - alberghiere*

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni:
1.011 assicurati 16/24 ore con personale addetto (4)
1.012 assicurati 14/24 ore con personale addetto (3)
1.013 assicurati 12/24 ore (2)

1.02 Servizio di notte:
1.021 addetto al servizio di notte (4)
1.022 addetto disponibile a chiamata (3) (2)

1.03 Servizio di custodia valori:
1.031 cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistico-alberghiera (4)
1.032 servizio custodia valori (3)

1.04 Trasporto interno dei bagagli:
1.041 assicurato 12/24 ore (4)
1.042 assicurato 8/24 ore (3)

1.05 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto:
1.051 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (4)
1.052 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto (3)

1.06 Servizio di bar nei locali comuni:
1.061 assicurato 16/24 ore (4)
1.062 assicurato 12/24 ore (3)

1.07 Servizio di bar nelle camere o unità abitative:
1.071 assicurato 16/24 ore (4)
1.072 assicurato 12/24 ore (3)

1.08 Servizio di prima colazione:
1.081 in sala apposita (4)
1.082 nelle camere o unità abitative a richiesta del cliente (4)
1.083 in sala apposita o in sala ristorante riservata agli alloggiati (3)
1.084 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2)

1.09 Divise per il personale (4)

1.10 Lingue straniere correntemente parlate dal personale di ricevimento e di portineria:
- 2 lingue straniere (4)
- 1 lingua straniera (3)

1.11 Cambio di biancheria :
1.111 lenzuola e federe a ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.112 asciugamani ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4)
- a giorni alterni (3)
- due volte la settimana (2)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.12 Pulizia:
Pulizia ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)

1.13 Servizio di lavatura e stiratura biancheria degli ospiti (4)

2. DOTAZIONI STRUTTURA

2.01 Locali di ricevimento e soggiorno:
2.011 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (2)
2.012 una sala di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima, esclusa dal computo la superficie dell'eventuale sala ristorante o bar, qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (3)
2.013 come 2.012 maggiorata del 10 per cento (4)

2.02 Bar:
2.021 banco bar posto in locale distinto (4)
2.022 banco bar in area appositamente attrezzata (3)
2.023 banco bar posto in locale comune (2)

2.03 Unità abitativa:
2.031 con locale bagno privato completo (4) (3) (2)
2.032 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4)

2.04 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni.
(ad esclusione delle residenze turistico-alberghiere con apertura limitata alla stagione estiva)

2.05 Aria condizionata o impianto di raffrescamento regolabile dal cliente (4)
(ad esclusione delle residenze turistico-alberghiere situate in zone montane)

2.06 Ascensore negli esercizi:
2.061 qualunque sia il numero dei piani (4)
2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (3) (2)

2.07 Insonorizzazione di tutte le unità abitative o camere (4)

2.08 Posto telefonico per clienti (2) (3) (4)

2.09 Posto auto assicurato per ciascuna unità abitativa (4)

3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITà ABITATIVE

3.01 Dotazioni per il soggiorno e il pernottamento:
3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (4) (3) (2)
3.012 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani appositi, illuminazione, lampade o appliques (4) (3) (2)
3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto (4) (3) (2)
3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)
3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3)

3.02 Dotazioni per la preparazione dei cibi
3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (4) (3) (2)
3.022 frigorifero (4) (3) (2)
3.023 lavello con scolapiatti (4) (3) (2)
3.024 per ciascuna persona ospitabile (4) (3) (2):
- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiai
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina
3.025 per ciascuna unità abitativa (4) (3) (2):
- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera1
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica
3.026 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4)
3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (4) (3)

3.03 Dotazioni bagno:
- 3.031 lavandino, doccia o vasca, tazza e bidet (4) (3) (2)
- 3.032 saponetta (4) (3) (2)
- 3.033 telo da bagno per persona (4) (3) (2)
- 3.034 asciugamano per persona (4) (3) (2)
- 3.035 salvietta per persona (4) (3) (2)
- 3.036 carta igienica con riserva (4) (3) (2)
- 3.037 sacchetti igienici (4) (3) (2)
- 3.038 cestino rifiuti (4) (3) (2)
- 3.039 specchio con presa corrente (4) (3) (2)
- 3.0310 mensola (4) (3) (2)
- 3.0311 scopettino (4) (3) (2)
- 3.0312 asciugacapelli (4)
- 3.0313 bagnoschiuma (4) (3)

3.04 Dotazione generale delle unità abitative:
- 3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (4) (3) (2)
- 3.042 scopa, paletta secchio, ramazza, straccio per pavimenti (4) (3) (2)
- 3.043 televisore a colori (4) (3)
- 3.044 antenna satellitare (4)
- 3.045 chiamata telefonica diretta del personale (4) (3)
- 3.046 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (4) (3)
- 3.047 necessario per scrivere (4)

4. PRESTAZIONE DI SERVIZI

4.01 Manutenzione delle unità abitative, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni (4) (3) (2)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

ALLEGATO «B»

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi e villaggi turistici
(riferito all'articolo 68)

Avvertenze

a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.

b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci «viabilità veicolare interna e parcheggio auto» non sussistono.

c) Per i campeggi e i villaggi turistici esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.

d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.

e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci «installazioni igienico-sanitarie di uso comune» e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate.

f) I gabinetti per uomini per i campeggi e villaggi turistici esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.

g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m. s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce-lavapiedi-lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.

h) L'obbligo di cui alle voci «erogazione acqua calda» va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l'erogazione di acqua calda.

i) L'obbligo di cui alle voci «attrezzature di ristoro» - sottovoci bar e spaccio - non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.

l) Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq 5 per persona e non può superare:
mq 40 nei villaggi a 2 stelle;
mq 45 nei villaggi a 3 stelle;
mq 55 nei villaggi a 4 stelle.

Tali parametri possono esser applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.

B1 - *Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei campeggi*:

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

1.01 Recinzione:
- 1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)

1.02 Viabilità veicolare interna : (1) (2) (3) (4)

1.03 Viabilità pedonale:
 1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2)
 1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3) (4)

1.04 Parcheggio auto:
 1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3) (4)

1.05 Aree libere per uso comune:
 1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del campeggio (1)
 1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (2) (3)
 1.053 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del campeggio (4)

1.06 Aree alberate:
 1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (1) (2)
 1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del campeggio (3)
 1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del campeggio (4)

1.07 Superficie delle piazzole:
 1.071 non inferiore a mq 50 (1)
 1.072 non inferiore a mq 60 (2)
 1.073 non inferiore a mq 70 (3)
 1.074 non inferiore a mq 80 (4)

Per i campeggi dotati di parcheggio separato, comunque all'interno della recinzione, la superficie delle piazzole può essere ridotta di mq 15.

1.08 Individuazione delle piazzole:
 1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
 1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2) (3)
 1.083 come 1.072, con aiuole coltivate o altro (4)

1.09 Sistemazione delle piazzole:
 1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)

1.10 Impianto elettrico: (1) (2) (3) (4)

1.11 Impianto di illuminazione: (1) (2) (3) (4)

1.12 Impianto idrico: (1) (2) (3) (4)

1.13 Impianto di rete fognaria: (1) (2) (3) (4)

1.14 Impianto prevenzione incendi: (1) (2) (3) (4)

1.15 Impianto telefonico per uso comune:
 1.151 con una linea telefonica esterna (1)
 1.152 con una linea esterna e cabina (2) (3) (4)

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 Servizio ricevimento e accettazione assicurato:
 2.011 ore 10/24 (1)
 2.012 ore 14/24 (2)
 2.013 ore 18/24 (3)
 2.014 ore 24/24 (4)

2.02 Servizio ricevimento e accettazione assicurato: (1) (2) (3) (4)

2.03 Pulizia ordinaria delle aree comuni:
 2.031 una volta al giorno (1) (2)
 2.032 due volte al giorno (3) (4)

2.04 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie:
 2.041 due volte al giorno (1) (2) (3)
 2.042 con addetto diurno permanente (4)

2.05 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti:
 2.051 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)

2.06 Pronto soccorso: (1) (2) (3) (4)

2.07 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune:
 2.071 1 wc ogni 20 ospiti (1) (2) (3) (4)
 2.072 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti (1)
 2.073 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (2)
 2.074 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (3)
 2.075 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (4)
 2.076 1 lavabo ogni 30 ospiti (1) (2)
 2.077 1 lavabo ogni 20 ospiti (3) (4)
 2.078 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 7 lavabi normali messo in opera a non oltre 50 cm dal suolo oppure lavabi di dimensioni normali dotati di pedana in PVC, vetroresina o simili (4)
 2.079 1 lavapiedi ogni 100 ospiti (1) (2)
 2.0710 1 lavapiedi ogni 90 ospiti (3) (4)
 2.0711 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti (1)
 2.0712 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3)
 2.0713 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4)
 2.0714 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti (1) (2) (3) (4)
 2.0715 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 500 ospiti con un minimo di una (3) (4)
 2.0716 1 vuotatoio per wc chimici ogni 500 ospiti con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)

2.08 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonchè attraverso fontanelle:
 2.081 in ragione di almeno 1 ogni 40 piazzole (1)
 2.082 in ragione di almeno 1 ogni 30 piazzole (2)
 2.083 in ragione di almeno 1 ogni 20 piazzole (3)
 2.084 in ragione di almeno 1 ogni 10 piazzole (4)

2.09 Erogazione acqua calda :
- 2.091 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)
- 2.092 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)
- 2.093 nel 50 per cento delle altre installazioni igienico sanitarie (escluse le voci 2.061, 2.0718 e quelle non obbligatorie) (3) (4)

2.10 Dotazione delle piazzole:
- 2.101 presa di corrente (3) (4)

2.11 Attrezzature di ristoro:
- 2.111 bar (l) (2) (3)
- 2.112 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
- 2.113 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
- 2.114 spaccio (l) (1) (2) (3) (4)

2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.):
- 2.121 almeno 1 attrezzatura (3)
- 2.122 almeno 2 attrezzature (4)

2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco-giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.):
- 2.131 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)
- 2.132 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
- 2.133 almeno 3 attrezzature o servizi (4)

B2 - *Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei villaggi turistici*:

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE:

1.01 Recinzioni:
- 1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (2) (3) (4)

1.02 Viabilità veicolare interna: (2) (3) (4)

1.03 Viabilità pedonale:
- 1.031 passaggi pedonali ogni 2 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro) (2)
- 1.032 passaggi pedonali ogni piazzola (3) (4)

1.04 Parcheggio auto:
- 1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (2) (3) (4)

1.05 Aree libere per uso comune:
- 1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (2) (3)
- 1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (4)

1.06 Aree alberate:
- 1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (2)
- 1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (3)
- 1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (4)

1.07 Superficie delle piazzole:
- 1.071 non inferiore a mq 60 (2)
- 1.072 non inferiore a mq 70 (3)
- 1.073 non inferiore a mq 80 (4)

Per i villaggi turistici con parcheggio separato, comunque all'interno della recinzione, la superficie delle piazzole può essere ridotta di mq. 15.

1.08 Individuazione delle piazzole:
- 1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (2) (3) (4)
- 1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (2) (3)
- 1.083 confini della piazzola evidenziati con aiuole coltivate o altro (4)

1.09 Sistemazione delle piazzole:
- 1.091 a prova di acqua e di polvere (2) (3) (4)

1.10 Impianto elettrico: (2) (3) (4)

1.11 Impianto di illuminazione: (2) (3) (4)

1.12 Impianto idrico: (2) (3) (4)

1.13 Impianto di rete fognaria: (2) (3) (4)

1.14 Impianto prevenzione incendi: (2) (3) (4)

1.15 Impianto telefonico per uso comune:
- 1.151 con una linea esterna e cabina (2) (3) (4)

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 Servizio ricevimento e accettazione assicurato:
- 2.011 ore 14/24 (2)
- 2.012 ore 18/24 (3)
- 2.013 ore 24/24 (4)

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni:
- 2.021 una volta al giorno (2)
- 2.022 due volte al giorno (3) (4)

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie:
- 2.031 due volte al giorno (2) (3)
- 2.032 con addetto diurno permanente (4)

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti:
- 2.041 una volta al giorno (2) (3) (4)

2.05 Pronto soccorso: (2) (3) (4)

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune :
- 2.061 1 wc ogni 20 ospiti (2)
- 2.062 1 wc ogni 15 ospiti (3) (4)
- 2.063 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (2)
- 2.064 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (3)
- 2.065 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (4)
- 2.066 1 lavabo ogni 20 ospiti (2)
- 2.067 1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (4)
- 2.068 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 7 lavabi normali messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo (4)
- 2.069 1 lavapiedi ogni 100 ospiti (2)
- 2.0610 1 lavapiedi ogni 90 ospiti (3) (4)
- 2.0611 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3)
- 2.0612 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4)
- 2.0613 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti (2) (3) (4)
- 2.0614 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 500 ospiti con un minimo di una (3) (4)
- 2.0615 1 vuotatoio per wc chimici ogni 500 ospiti con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (2) (3) (4)

2.07 Erogazione acqua potabile:
- 2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (in ragione di almeno 1 ogni 40 piazzole) (2) (3) (4)

2.08 Erogazione acqua calda :
- 2.081 nel 30 per cento delle docce chiuse (2)
- 2.082 nel 30 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.062 e 2.0615) (3)
- 2.083 nel 50 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.062, 2.0615) (4)

2.09 Dotazione delle unità abitative (1):
- 2.091 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (2) (3) (4)
- 2.092 attrezzatura per il soggiorno all'aperto, composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone (4)
- 2.093 presa di corrente (2) (3) (4)

2.10 Attrezzature di ristoro:
- 2.101 bar (2) (3)
- 2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
- 2.103 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
- 2.104 spaccio (2) (3) (4)

2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.):
- 2.111 1 attrezzatura (3)
- 2.112 2 attrezzature (4)

2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco-giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.):
- 2.121 1 attrezzatura o servizio (2)
- 2.122 2 attrezzature o servizi (3)
- 2.123 3 attrezzature o servizi (4)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

ALLEGATO «C»

Punteggi minimi per la classificazione degli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze (riferito all'articolo 84)

Avvertenze

a) Agli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze sono attribuite quattro stelle per un punteggio oltre i 35 punti, tre stelle per un punteggio da 25 a 34, due stelle per un punteggio da 17 a 24, una stella per un punteggio da 8 a 16.

b) Gli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze possono essere costituiti da:

1) un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A);

2) una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B);

3) due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo C);

4) tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno (tipo D);

5) quattro camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno (tipo E).

b) Gli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze con oltre 35 punti devono in ogni caso essere dotati di posto auto assegnato o di garage.

C1 - *Punteggio in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e del fabbricato.*

1. TIPOLOGIA:
villa singola 4
villa a schiera 3,5
casa multipla 3
condominio 2

2. UBICAZIONE:
distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a mt. 100 3
distanza dal centro storico fino a mt. 300 2

3. CONSERVAZIONE DELLA SINGOLA STRUTTURA RICETTIVA:
costruzione nuova o recente (edificata dopo il 1990) 4
immobile ristrutturato (entro gli ultimi 5 anni) 3

normale 2
mediocre con necessità di interventi 1

4. LIVELLO DI PIANO:
piano attico/ville 4
piano intermedio 3
piano terreno 2
seminterrato -1

5. ARREDAMENTO:
signorile 4
buono 3
normale/medio 1

6. ATTREZZATURA:
ottima 4
buona 3
sufficiente 1

7. CONSERVAZIONE ALLOGGIO:
ottima 4
buona 3
sufficiente 1

8. IMPIANTI elettrici, termosanitari, idrici:
buoni 3
sufficienti 1
(gli impianti elettrici devono essere in ogni caso conformi alle disposizioni della legge 46/1990 e successive modificazioni ed integrazioni)

9. CARATTERISTICHE ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:
soggiorno 1
doppi servizi 1
cucina abitabile 1
balcone/terrazza 1
impianto centralizzato TV 1
TV 1
telefono 1
lavastoviglie 1
lavatrice 1
ascensore 1
garage 1
posto auto 1
giardino comune 1
giardino privato 1
piscina comune 1
piscina privata 1
giardino recintato 1
tripli servizi 2
antenna satellitare 1
aria condizionata 1
posto barca 1
cassetta sicurezza 1
riscaldamento 1
alloggio compreso in un complesso nautico 1

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

ALLEGATO «D»

Requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture ricettive a carattere sociale, suddivisi per alberghi per la gioventù od ostelli, centri per soggiorni sociali e foresterie
(riferito all'articolo 71)

D1 - *Requisiti e caratteristiche tecniche degli alberghi per la gioventù od ostelli*:

1. Gli alberghi per la gioventù od ostelli devono:

a) essere dotati di tavola calda/self service e, ove possibile, di un servizio di mensa a favore di giovani e previa convenzione con singoli enti (Enti pubblici locali, scuole, CRAL, associazioni o enti operanti nel settore del turismo sociale e/o giovanile;

b) disporre di camere, camerate e di servizi disposti in settori separati per uomini e donne;

c) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

d) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia ed un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

e) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;

f) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

g) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

h) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicamenti e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

i) avere un apparecchio telefonico di norma ad uso degli ospiti;

l) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

D2 - *Requisiti e caratteristiche tecniche delle case per ferie e dei centri per soggiorni sociali*:

1. Le case per ferie e i centri per soggiorni sociali devono:

a) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

b) possedere almeno un servizio igienico, costituito da

wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia ed un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;

d) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

e) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

f) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicamenti e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

g) avere un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

h) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia;

i) un servizio di mensa comune, ristorante o self service.

D3 - *Requisiti e caratteristiche tecniche delle foresterie*:

1. Le foresterie devono:

a) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

b) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

d) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

e) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicamenti ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

f) avere un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

g) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

ALLEGATO «E»

Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi alpini ed escursionistici
(riferito all'articolo 73)

E1 - *Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi alpini*:

I rifugi alpini devono disporre:

a) di locali riservati all'alloggiamento del gestore;

b) di un servizio di cucina o di attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;

c) di uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;

d) di spazi destinati al pernottamento;

e) di servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;

f) di un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;

g) di attrezzature per il pronto soccorso;

h) di posto telefonico o di apparecchiature di radio telefono;

i) di un numero adeguato di estintori;

l) di una piazzola per l'atterraggio di elicotteri;

m) di una lampada esterna accesa dall'alba al tramonto nei periodi di apertura. I rifugi alpini devono altresì disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all'esterno;

n) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

o) idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente.

E2 - *Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi escursionistici*:

1. I rifugi escursionistici devono disporre:

a) di locali riservati all'alloggiamento del gestore;

b) di un servizio di cucina o di attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;

c) di uno spazio per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;

d) di spazi destinati al pernottamento;

e) di servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;

f) di un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;

g) di attrezzature per il pronto soccorso;

h) di posto telefonico o di apparecchiature di radio telefono;

i) di un numero adeguato di estintori;

l) di impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

m) di idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente;

n) di una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere ad un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto in più anche sovrapposto. Ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;

o) di una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e comunque una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno-doccia;

p) di un servizio igienico ad uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

ALLEGATO «F»

Requisiti dei locali destinati all'attività di affittacamere
(riferito all'articolo 77)

1. I locali destinati all'attività di affittacamere devono possedere:

a) un servizio igienico sanitario completo di wc, lavabo vasca da bagno o doccia ogni sei persone, comprese quelle appartenenti al nucleo familiare e alle conviventi;

b) un arredamento minimo per la camera da letto costituito da letto, sedia, sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

ALLEGATO «G»

Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari
(riferito all'articolo 102)

Avvertenze

a) Agli stabilimenti balneari sono attribuite rispettivamente:
- quattro stelle per un punteggio oltre i 200 punti;
- tre stelle per un punteggio da 131 a 200;
- due stelle per un punteggio da 81 a 130;
- una stella per un punteggio da 40 a 80.

b) Qualora l'accesso all'arenile sia libero e gratuito senza obbligo di affitto di materiali, al punteggio ottenuto si aggiungono 20 punti.

c) Gli stabilimenti balneari devono in ogni caso essere forniti del servizio di salvataggio nonché di una cassetta per il pronto soccorso e del telefono ad uso comune.

d) Le opere, le attrezzature e i servizi a disposizione degli utenti all'interno dello stabilimento balneare sono comunque conteggiati ai fini della classificazione, quand'anche insistenti su terreno non demaniale.

G - *Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari*

1. STATO COMPLESSIVO DELLO STABILIMENTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA

1.01 stato di manutenzione complessivo della struttura
1.011 struttura nuova o in ottimo stato 14
1.012 in buono stato di manutenzione 10
1.013 in sufficiente stato di manutenzione 6

1.02 Superficie in concessione
1.021 fino a 5.000 mq 5
1.022 da 5001 a 20.000 mq 10
1.023 oltre i 20.000 mq 15

1.03 Superficie destinata ad aree verdi o aree comuni
1.031 oltre il 30% della superficie complessiva dell'area 30
1.032 dal 20 al 30 % della superficie complessiva dell'area 20
1.033 dal 10 al 19% della superficie complessiva dell'area 12
1.034 meno del 10% della superficie complessiva dell'area 6

1.04 Opere varie
1.041 opere fisse a difesa dell'arenile 4
1.042 accessi facilitati ai portatori di handicap 4
1.043 terrazza solarium 2
1.044 opere accessorie alle cabine (marciapiedi, passerelle d'accesso) 2
1.045 passerelle d'accesso all'arenile ed al mare
1 ogni 50 metri 6
1 ogni 100 metri 3
1 ogni più di 100 metri 1

2. STATO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

2.01 Cabine
2.011 in ottimo stato di manutenzione 14
2.012 in buono stato di manutenzione 10
2.013 in sufficiente stato di manutenzione 6

2.02 Ombrelloni
2.021 in ottimo stato di manutenzione 8
2.022 in buono stato di manutenzione 6
2.023 in sufficiente stato di manutenzione 3

2.03 Lettini
2.031 in ottimo stato di manutenzione 4
2.032 in buono stato di manutenzione 3

2.033 in sufficiente stato di manutenzione 1

3. ATTREZZATURE

3.01 Cabine
3.011 con doccia interna per almeno 1/3 del totale 6

3.02 Ombrelloni
3.021 in alluminio per almeno 2/3 del totale 6

3.03 Lettini
3.031 con tettuccio 2
3.032 uno per ogni ombrellone 1
3.033 due per ogni ombrellone 2
3.034 oltre a due per ogni ombrellone 3

3.04 Sedie a sdraio o sedie
3.041 in alluminio per almeno 2/3 del totale 4
3.042 in legno 2

3.05 Attrezzature varie
3.051 1 piattello o tavolino per ogni ombrellone 1
3.052 1 attaccapanni per ogni ombrellone 1
3.053 fornitura a richiesta di cassette con chiusura per ameno il 50% degli ombrelloni 2

4. DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

4.01 Docce:
4.011 almeno una ogni 50 ombrelloni 16
4.012 almeno una ogni 100 ombrelloni 12
4.013 almeno una ogni 150 ombrelloni 10
4.014 almeno una ogni 200 ombrelloni 8
4.015 almeno una ogni 250 ombrelloni 4
4.016 con acqua calda 4
4.017 chiuse 4

4.02 Lavapiedi 1

4.03 Wc separati per uomini e donne
4.031 uno ogni 50 ombrelloni 16
4.032 uno ogni 100 ombrelloni 12
4.033 uno ogni 150 ombrelloni 10
4.034 uno ogni 200 ombrelloni 8
4.035 uno ogni 250 ombrelloni 4
4.036 uno ogni più di 250 ombrelloni 2

4.04 Bar e ristorazione
4.041 impianto fisso ben attrezzato con servizi igienici e personale addetto 12
4.042 bar smontabile attrezzato 8
4.043 bar smontabile con attrezzatura minima 4
4.044 ristorante o self service 4

4.05 Impianti accessori
4.051 piscina con acqua di mare 12
4.052 piscina con acqua dolce 8

4.06 Attrezzature sportive
4.061 beach volley gratuito 2 a pagamento 1
4.062 beach soccer gratuito 2 a pagamento 1
4.063 ping pong gratuito 2 a pagamento 1
4.064 bocce gratuito 2 a pagamento 1
4.065 campo da tennis gratuito 4 a pagamento 2
4.066 minigolf gratuito 4 a pagamento 2

4.07 Altri servizi
4.071 noleggio imbarcazioni gratuito 2 a pagamento 1
4.072 posteggio surf gratuito 2 a pagamento 1
4.073 deposito materassini e varie gratuito 2 a pagamento 1
4.075 scuola nuoto, sub, surf o vela gratuito 2 a pagamento 1
4.076 trampolini gratuito 2 a pagamento 1
4.077 zattera galleggiante gratuito 2 a pagamento 1
4.078 gonfiaggio materassini gratuito 2 a pagamento 1
4.079 ricarica bombole sub gratuito 2 a pagamento 1
4.0710 servizio di animazione 6
4.0711 baby center con personale specializzato 4
4.0712 area attrezzata per giochi bambini 2

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dalla legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- Il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 («Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), come da ultimo modificato dalla legge 340/2000, è il seguente:

Art. 20

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g quarter) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5 bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 28, della legge regionale 23/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 52

(Funzioni ed attribuzioni del Direttore di Servizio)

1. I Direttori di Servizio, di strutture equiparate a Servizio e di Servizio autonomo, nell'ambito della propria autonomia di gestione, finanziaria ed amministrativa:

a) stipulano i contratti, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale;

b) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;

c) adottano i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;

d) adottano i provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previsti dalla legge a carico del bilancio regionale;

e) provvedono agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione regionale ed agli altri specificati con regolamento;

f) provvedono all'accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di competenza;

g) provvedono, previa diffida ad adempiere, entro un congruo termine, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;

h) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento;

i) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;

l) attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo;

l bis) sottoscrivono con efficacia immediata, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale, gli atti di assenso a cancellazione di iscrizioni di ipoteche prestate a favore della Regione, nonché di loro restrizioni o di svincoli anche parziali di beni dalle stesse ipoteche gravati.

2. I Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio predispongono, inoltre, gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettere a) e g), la concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni per i quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per il personale, quelle variabili, sono disposte dai Direttori di Servizio anche senza la definizione dei programmi e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51.

3. I Direttori dei Servizi autonomi adottano le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale; ai medesimi spettano altresì le competenze, previste dall'articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c). In attesa della ridefinizione strutturale complessiva dei Servizi autonomi, i contratti stipulati dal Direttore del Servizio del Libro fondiario, del Servizio della statistica, del Servizio della caccia e della pesca e del Servizio delle attività ricreative e sportive, sono approvati, rispettivamente, dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, dal Direttore regionale della programmazione, dal Direttore regionale delle foreste e dei parchi e dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura. Il Direttore regionale della programmazione approva i contratti stipulati dal Direttore del Servizio per la benzina a prezzo ridotto e dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio approva i contratti stipulati dal Direttore del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi.

3 bis. Ai Direttori dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, del Servizio del volontariato e del Servizio autonomo per i rapporti internazionali si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, rispettivamente al Segretario generale della Presidenza della Giunta, al Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali e al Capo di Gabinetto.

3 ter. Ai Direttori del Servizio autonomo dell'immigrazione e del Servizio autonomo per i corregionali all'estero si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

3 quater. Il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario approva i contratti stipulati dai Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica.

4. È abrogato l'articolo 246 della legge regionale 7/1988, fatto salvo il disposto dell'articolo 78.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), è il seguente:

Art. 127

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), è il seguente:

Art. 43

(Rendicontazione di incentivi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo.

Nota all'articolo 34

- La legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, reca: «Riforma dell'organizzazione turistica regionale».

Nota all'articolo 36

- La legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, reca: «Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale».

Note all'articolo 40

- La legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, reca: «Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi».

- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286».

Nota all'articolo 44

- Il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, reca: «Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)».

Note all'articolo 46

- Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 392/1991, è il seguente:

Art. 4

(Capacità professionale)

1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso alle attività di cui al presente decreto, o per l'esercizio delle stesse, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, delle attività di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorità od organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:

a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) ovvero:

per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l'attività in oggetto presso un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;

d) ovvero:

per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.

4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione professionale.

Art. 5

(Certificazione dell'attività svolta)

1. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal presente decreto, svolte in forma indipendente in Italia, sono rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività di cui al presente decreto, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

- La legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, reca: «Normativa organica del commercio in sede fissa».

Nota all'articolo 47

- La legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, reca: «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo».

Note all'articolo 49

- La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970».

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"».

Note all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 111/1995 è il seguente:

Art. 9

(Opuscolo informativo)

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50 (4), nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

- L'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 («Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»), è il seguente:

Art. 16

(Comunicazioni agli utenti)

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero».

2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

Nota all'articolo 51

- Per il testo dell'articolo 16 della legge 269/1998, vedi nota all'articolo 50.

Note all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 («Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»), è il seguente:

Art. 11

(art. 10 T.U. 1926)

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Nota. *La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.*

- Il testo dell'articolo 12 del regio decreto 773/1931 è il seguente:

Art. 12

(art. 11 T.U. 1926)

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Nota all'articolo 55

- La legge regionale 17 gennaio1984, n. 1, reca: «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali».

Nota all'articolo 60

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, reca: «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 8/1999 è il seguente:

Art. 11

(Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)

1. Con la finalità di dare impulso ai processi di ammodernamento della rete distributiva regionale, possono essere istituiti Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a livello provinciale o regionale; i Centri di assistenza alle imprese sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dal loro statuto, con modalità da definirsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine di trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella quale dovranno essere previste relative misure di sostegno finanziario per la loro attività.

2. I Centri di cui al comma 1 svolgono, a favore delle imprese, siano esse associate o meno alle organizzazioni di categoria, attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti, anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e tutte le altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, comprese le attività indirizzate alla eventuale certificazione di qualità degli esercizi del commercio, turismo e servizi, in quanto compatibili con le finalità di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei Centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.

Nota all'articolo 80

- Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), come sostituito dall'articolo 2 della legge 537/1993, è il seguente:

Art. 19

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Nota all'articolo 81

- Per il testo dell'articolo 19 della legge 241/1990, vedi nota all'articolo 80.

Note all'articolo 87

- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

- Il testo dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 («Legge

quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica»), legge abrogata dall'articolo 11, comma 6, della legge 135/2001, con la decorrenza ivi indicata, è il seguente:

Art. 5

(Imprese turistiche)

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

Nota all'articolo 88

- Il testo dell'articolo 93 del regio decreto 773/1931, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 311/2001, è il seguente:

Art. 93

(art. 91 T.U. 1926)

- abrogato

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 («Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 37

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro previsto dall'articolo 36, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver raggiunto la maggiore età ad eccezione del minore emancipato, autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età scolare;

c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del TULPS, approvato con regio decreto 773/1931;

d) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 287/1991;

e) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa, disciplinato dalla presente legge.

- Per il testo dell'articolo 5 della legge 217/1983, vedi nota all'articolo 87.

- Il testo dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 («Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore»), come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 57/2001, è il seguente:

Art. 2

1. Presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il Regolamento di cui all'articolo 11.

3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) risiedere nella circoscrizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;

d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.

Nota all'articolo 89

- Il testo dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 («Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi»), è il seguente:

Art. 2

(Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni

negli ultimi anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Nota all'articolo 91

- La legge regionale 8/1999 reca: «Normativa organica del commercio in sede fissa».

Nota all'articolo 93

- La legge regionale 44/1985 reca: «Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi".

Nota all'articolo 95

- La legge 25 agosto 1991, n. 284 reca: «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche».

Nota all'articolo 107

- Il testo dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 («Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada») come sostituito dall'articolo 214 del decreto del Presidente della Repubblica 610/1996, è il seguente:

Art. 378

((Art. 185 Cod. Str.)

Impianti di smaltimento igienico-sanitario)

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m², nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;

b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (367) e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (368) e successive modificazioni;

c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;

d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;

e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.

3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.

4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.

6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

Nota all'articolo 111

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 33

(Utilizzo delle risorse)

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.

2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.

3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è

data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non sono state soddisfatte.

Note all'articolo 113

- La legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88, reca: «Disciplina delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico».

- La legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, reca: «Disciplina delle attività professionali di guida naturalistica e di interprete turistico. Attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di attività professionali turistiche. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico), 15 giugno 1984, n. 20 (Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella Regione Friuli-Venezia Giulia) e 15 giugno 1984, n. 21 (Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina)».

Nota all'articolo 116

- La legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, reca: «Ordinamento della formazione professionale».

Note all'articolo 118

- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1996, n. 49, reca: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche».

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».

Nota all'articolo 120

- L'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 («Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri»), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, è il seguente:

Art. 12

Le guide munite di licenza, quando accompagnano visitatori, saranno ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, ecc., delle località o del territorio per i quali sono autorizzate, appartengano essi allo Stato, ad enti locali od a privati, durante le ore di apertura al pubblico.

Nota all'articolo 130

- La legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, reca: «Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo ed aspirante guida alpina».

Note all'articolo 137

- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: «Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE».

- Per il titolo della legge regionale 44/1995, vedi nota all'articolo 130.

- La legge regionale 18 aprile 1997, n. 16, reca: «Ordinamento della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci nella Regione Friuli-Venezia Giulia».

Nota all'articolo 142

- Per il titolo della legge regionale 1/1984, vedi nota all'articolo 55.

Nota all'articolo 143

- Il testo dell'articolo 26 bis della legge 24 marzo 1981, n. 15 («Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci»), come inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/1991, è il seguente:

Art. 26 bis

(Definizione delle piste da sci)

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci, di discesa o di fondo, le superfici di terreno appositamente predisposte ed adibite, durante il periodo di innevamento, alla circolazione e all'uso pubblico degli sciatori.

Nota all'articolo 147

- Per il titolo del decreto legislativo 319/1994, vedi nota all'articolo 137.

Nota all'articolo 151

- Per il titolo della legge regionale 1/1984, vedi nota all'articolo 55.

Nota all'articolo 154

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 32

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più' favorevoli al beneficiario.

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

Nota all'articolo 155

- Per il titolo della legge 287/1991, vedi nota all'articolo 89.

Note all'articolo 156

- La legge 9 gennaio 1989, n. 13, reca: «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati».

- Il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, reca: «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche».

- Per il testo dell'articolo 33 della legge regionale 7/2000, vedi nota all'articolo 111.

Note all'articolo 157

- La legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, reca: «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico».

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 39

(Tipologie degli incentivi ai settori economici)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preve-

da la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

Note all'articolo 158

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 («Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Norma programmatica)

1. L'Amministrazione regionale favorisce gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali, *turistiche* e di servizio, facilitandone l'accesso al credito a condizioni agevolate nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea e dalle leggi statali vigenti in materia.

- Il testo dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), come da ultimo sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 342/1999, è il seguente:

Art. 47

(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 36/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Documentazione e controlli)

1. Per la concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 deve essere acquisita dall'istituto mutuante la seguente documentazione:

a) copia dei contratto di mutuo;

b) prospetto dell'istituto mutuante contenente il calcolo del contributo, sviluppato su quote annuali;

c) dichiarazione dell'istituto mutuante di avvenuto accertamento dell'utilizzazione del mutuo per le finalità previste dalla legge regionale 36/1988, contenente anche l'indicazione dettagliata delle spese di investimento effettuate, a fronte delle quali è stato contratto il mutuo, comunque non superiore all'80 per cento delle spese stesse;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto dal titolare dell'impresa mutuataria, attestante:

1) la persistenza della destinazione commerciale *o turistica* dei beni oggetto dell'investimento a fronte del quale è stato concesso il mutuo;

2) il numero dei dipendenti dell'impresa.

2. Il controllo documentale e l'obliterazione delle fatture sono effettuati dall'istituto mutuante, al quale spetta il controllo sulla persistenza dell'iniziativa ammessa per tutto il periodo del finanziamento.

Nota all'articolo 162

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 («Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Contributi per interventi)

1. Nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti:

a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, *ai relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero agli Enti locali o alle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi*;

b) l'acquisizione e/o sistemazione dei beni immobili da destinare ad uso museale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, ai soli enti pubblici;

c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale, al loro restauro e valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici;

d) la realizzazione e manutenzione di forme di fruizione turistica, anche transfrontaliera, come sentieri, percorsi, punti d'informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;

e) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati;

f) la gestione delle strutture di cui alle precedenti lettere, al fine di garantirne la fruizione secondo le finalità della presente legge, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, ad enti pubblici e privati;

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettere *a*), c), d), e) ed f), anche associazioni che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) operare senza fini di lucro;

b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;

c) disporre di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento dei progetti proposti.

3. Gli interventi sono approvati sulla base delle proposte e del parere espresso dalla Conferenza.

4. I contributi sono erogati con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

5. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate di:

a) relazione illustrativa delle caratteristiche del progetto;

b) descrizione dello stato dei beni immobili o dei luoghi oggetto di intervento;

c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario.

Note all'articolo 165

- Per il titolo della legge regionale 15/1981, vedi nota all'articolo 143.

Nota all'articolo 172

- La legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, reca: «Istituzione dell'Azienda regionale per la promozione turistica».

Nota all'articolo 173

- L'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, è il seguente:

Art. 29

1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzatorie primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.

3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.

Note all'articolo 175

- Il testo dell'articolo 23 della legge 19 ottobre 1984, n. 49 («Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 23

In sede di prima applicazione della presente legge, per il personale regionale in servizio all'1 gennaio 1983 il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di 8 classi biennali dell'8 % degli stipendi iniziali previsti dall'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge e di scatti biennali del 2,5% computati sul valore dell'ottava classe di stipendio.

A tal fine viene valutata, in termini di mesi o frazioni superiori ai 15 giorni, l'anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 nella qualifica di appartenenza e nelle altre eventuali qualifiche inferiori, secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, nonché dell'effettivo servizio prestato presso la Regione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'anzianità eventualmente maturata in qualifiche inferiori a quella di appartenenza viene valutata in percentuale corrispondente al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale della qualifica inferiore ed il livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza. Per il personale con qualifica di dirigente, l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere viene valutata in base al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale del funzionario e quello del dirigente.

L'anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, viene valutata, secondo quanto previsto dal precedente comma, anche in caso di passaggio per pubblico concorso.

Per il personale riassunto in servizio viene valutata anche l'anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d'impiego.

La differenza tra il maturato di anzianità calcolato ai sensi del primo comma e il maturato già in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell'importo di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1976, n. 21, costituisce la quota di salario da attribuire a ciascun dipendente a titolo di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio.

L'eventuale eccedenza risultante tra l'importo attribuito dall'1 gennaio 1983 ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l'importo di cui al precedente comma verrà conservata con la medesima decorrenza a titolo di stipendio.

In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo, cessa con effetto dall'1 gennaio 1983, l'applicazione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 182 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ed all'articolo 41 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 49/1984, come modificato dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 26/1985, è il seguente:

Art. 26

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 23, per maturato in godimento s'intende lo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell'importo corrispondente allo stipendio iniziale e alla classe di stipendio previsti dall'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Per il personale che consegue il passaggio di qualifica ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, lo stipendio iniziale da detrarre, ai fini della determinazione del maturato in godimento di cui al precedente comma, è quello relativo alla qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1982.

Al personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene attribuito, a decorrere dall'1 gennaio 1983, un importo pari a quello della classe in corso di maturazione al 31 dicembre 1982 rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate alla medesima data, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita figli.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 21, con effetto dalla data d'inquadramento e con riferimento alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate al giorno precedente alla suddetta data.

- Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 («Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale»), è il seguente:

Art. 71

1. Al personale del ruolo unico regionale in servizio al 1° gennaio 1989 il maturato di anzianità viene rideterminato moltiplicando il maturato in godimento per il coefficiente dato dal rapporto tra il salario individuale di anzianità di cui alla tabella «C» allegata alla presente legge e la classe di stipendio di cui all'articolo 23, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, individuati in base alla qualifica posseduta a tale data.

2. L'eventuale differenza tra il maturato di anzianità di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio con effetto dal 1° luglio 1989.

3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1° ottobre 1987, dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, detratti gli eventuali scatti anticipati attribuiti ai sensi dell'articolo 104, ottavo e decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e detratta l'eventuale eccedenza tra il maturato in godimento ed il maturato teorico risultante in sede di prima applicazione dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

- Il testo dell'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 («Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996, è il seguente:

Art. 104

Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.

I livelli retributivi iniziali annui lordi per le singole qualifiche funzionali sono quelli previsti dalla Tabella B allegata alla presente legge.

Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1985, a titolo di salario individuale per l'anzianità maturata nel

biennio precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell'allegata Tabella C.

Per il personale assunto o inquadrato nel corso del biennio di maturazione del salario individuale di anzianità di cui al precedente terzo comma, il beneficio suddetto viene attribuito, a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del biennio stesso, rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero.

Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

Qualora il successivo rinnovo contrattuale non trovi attuazione nel corso del biennio di maturazione, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del biennio stesso, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità indicate dei precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge.

Al personale regionale, in aggiunta allo stipendio, competono:

- la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell'importo annuo dello stipendio in godimento all'1 dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

- l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute;

- l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

L'anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni già previste per gli impiegati civili dello Stato, nella misura del 2,50% del livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza, riassorbibile all'atto dell'attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione.

Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all'atto dell'attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali.

Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d'esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all'incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell'Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell'interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.

L'importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.

Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall'articolo 111 della presente legge.

- Il testo della Tabella C allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 («Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

TABELLA «C»
(riferita all'art. 27)

Salario individuale di anzianità

Addetto pulizie	lire	436.000
Commesso	lire	661.000
Agente tecnico	lire	774.000
Coadiutore-Guardia	lire	893.000
Segretario Maresciallo	lire	1.124.000
Consigliere	lire	1.435.000
Funzionario	lire	1.871.000
Dirigente	lire	2.822.000

- Il testo dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19 («Ulteriore acconto contrattuale al personale regionale per il biennio 1994-1995»), è il seguente:

Art. 1

- omissis -

6. Al personale regionale in servizio all'1 gennaio 1995 spetta, a decorrere dalla stessa data, il salario individuale di anzianità per il servizio prestato nel biennio 1993-1994 nelle misure annue lorde di seguito riportate:

Qualifiche	Importi annui lordi
Commesso	297.000
Agente tecnico	343.700
Coadiutore-Guardia	396.300
Segretario-Maresciallo	494.000
Consigliere	620.000
Funzionario	795.800
Dirigente	1.168.400

- omissis -

- Il testo dell'articolo 2, commi 36, 37, e 38, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 («Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici»), è il seguente:

Art. 2

(Disposizioni urgenti in materia di personale ed organizzazione degli uffici)

- omissis -

36. Al personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, è attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con la decorrenza indicata dal medesimo articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla Tabella «B» allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data del passaggio.

37. Al personale di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, qualora inquadrato nella qualifica superiore, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con decorrenza ed effetto dalla data di inquadramento nella qualifica medesima. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella «B» allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data dell'inquadramento.

38. Il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 36 e 37 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella «C» allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994)»), come modificato dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 14/1994, è il seguente:

Art. 186

(Iscrizione del personale regionale all'INPDAP)
(programma 0.1.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a reiscrivere il proprio personale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) gestione autonoma ex Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza previsto dalla legislazione relativa al predetto Istituto.

2. Per la sistemazione dei rapporti contributivi relativi al personale in servizio all'1 gennaio 1994, la Regione provvede a versare all'INPDAP in sei rate annuali, a decorrere dall'anno 1994, le somme corrispondenti alle indennità premio di servizio maturate dal predetto personale nel periodo 1 settembre 1981-31 dicembre 1993, maggiorate degli interessi di differimento e di dilazione previsti dall'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 357, e dall'articolo 2, comma 12, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

3. In relazione all'iscrizione del personale regionale all'INPDAP con decorrenza 1 gennaio 1994, sono abrogati l'articolo 141, l'articolo 142, terzo comma, l'articolo 146, l'articolo 147 e l'articolo 148, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ferma restando la disciplina prevista dalle restanti norme contenute nella parte IV, titolo II, capo II, della legge medesima. Sono fatti salvi tutti gli atti adottati sulla base della normativa regionale in vigore sino al 31 dicembre 1993.

4. Per far fronte agli oneri a carico dell'Amministrazione regionale derivanti dalla corresponsione al personale regionale di quanto previsto dagli articoli 142, 143, 144 e 145 della legge regionale n. 53/1981, e dagli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito un Fondo regionale disciplinato dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

5. Al Fondo di cui al comma 4 affluiscono:

a) le somme maturate ai sensi del precedente comma 4 a tutto il 31 dicembre 1993 dal personale in servizio al 1° gennaio 1994;

b) i contributi mensili a carico del personale stesso e dell'Amministrazione regionale previsti dall'articolo 148, commi secondo, terzo e quarto, della legge regionale n. 53/1981, nella misura stabilita dalla legislazione previdenziale dell'INPDAP.

5 bis. Le somme affluite al fondo di cui al comma 4 possono essere investite in titoli di Stato.

6. Il Fondo di cui al comma 4 è amministrato dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Presidente della Giunta o dell'Assessore dallo stesso delegato, che possono delegare il Direttore Regionale dell'Organizzazione e del Personale o, in sua assenza, altro dirigente della Direzione stessa.

7. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 103.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 18.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 17.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

8. L'onere complessivo di lire 52.000 milioni, relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

9. Le quote autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

10. Per la corresponsione al Fondo di cui al comma 4 delle somme di cui al comma 5, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 90.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 32.000 milioni per l'anno 1994, di lire 18.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1999.

11. L'onere complessivo di lire 60.000 milioni, relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 fa carico al capitolo 572 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

12. Le quote autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

13. Gli oneri derivanti dalla contribuzione mensile dovuta all'INPDAP in relazione all'iscrizione del personale regionale all'Istituto stesso ai sensi del comma 1, nonché gli oneri di cui al comma 5, lettera b), fanno carico al capitolo 8800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

Nota all'articolo 177

- La legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, reca: «Organizzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione delle aziende di promozione turistica. Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26 e 13 giugno 1988, n. 45».

Note all'articolo 180

- La legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, reca: «Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione».

- La legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, reca: «Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, riguardante provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione».

- La legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, reca: «Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella Regione».

- La legge regionale 23 luglio 1970, n. 27, reca: «Modificazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, già modificata dalla legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, e dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1969, n. 8, alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, e alla legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernenti il turismo».

- La legge regionale 17 novembre 1972, n. 48, reca: «Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernente "Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e dell'istruzione superiore nella Regione"».

- La legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, reca: «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione), e modificazione alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti)».

- La legge regionale 25 febbraio 1975, n. 12, reca: «Proroga dell'efficacia della vigente classifica alberghiera per il biennio 1975-1976».

- La legge regionale 15 giugno 1976, n. 18, reca: «Sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione».

- La legge regionale 17 gennaio 1977, n. 4, reca: «Rifinanziamento del Capo III della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni, concernente lo sviluppo turistico, ed altre norme finanziarie».

- La legge regionale 30 marzo 1977, n. 18, reca: «Contributi in capitale ad integrazione di provvidenze regionali concesse a Comuni, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed a Consorzi per l'esecuzione di opere e impianti complementari all'attività turistica».

- La legge regionale 27 giugno 1977, n. 31, reca: «Sovvenzione straordinaria alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione».

- La legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, reca: «Provvidenze per l'incremento del turismo nel territorio montano della regione e ulteriore modifica della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche».

- La legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, reca: «Disciplina dei complessi ricettivi complementari».

- La legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, reca: «Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici».

- La legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, reca: «Interventi nel settore dello sviluppo e della promozione del turismo».

- La legge regionale 7 febbraio 1979, n. 7, reca: «Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera valida per il biennio 1977-1978 al 31 dicembre 1980».

- La legge regionale 27 agosto 1979, n. 48, reca: «Sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo».

- Il Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, («Riforma

dell'organizzazione turistica regionale»), reca: «Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni Pro-loco».

- La legge regionale 28 ottobre 1980, n. 56, reca: «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, degli articoli 3 e 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche, dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, nonché sovvenzioni straordinarie alle AA.AA.C.S.T. con intervento particolare a favore dell'A.A.C.S.T. di Arta Terme».

- La legge regionale 18 novembre 1980, n. 61, reca: «Determinazione dei contributi per iniziative programmate nel settore del turismo con riguardo all'onere per la rivalsa IVA e rateazione di eventuale rimborso su contributi concessi per dette iniziative».

- La legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, reca: «Istituzione dell'Azienda regionale per la promozione turistica».

- La legge regionale 3 giugno 1981, n. 31, reca: «Contributi annuali a favore delle Aziende autonome del turismo della Regione».

- La legge regionale 3 giugno 1981, n. 32, reca: «Contributo straordinario all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste».

- La legge regionale 13 agosto 1981, n. 48, reca: «Rifinanziamento delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, 3 giugno 1978, n. 49 e successive modifiche, e 26 agosto 1966, n. 24 e successive modifiche».

- La legge regionale 29 dicembre 1981, n. 94, reca: «Integrazione del Fondo di dotazione per l'esercizio finanziario 1981 dell'Azienda regionale per la promozione turistica».

- La legge regionale 23 agosto 1982, n. 59, reca: «Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine d'emissione di tessere e biglietti per l'accesso agli impianti a fune per lo svolgimento delle attività turistiche».

- La legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, reca: «Interventi finanziari a sostegno del settore del turismo (Contributi rateati in conto capitale a favore delle strutture ricettive nonché rifinanziamento degli articoli 2 e 3 e modifica degli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, della lettera «e» dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, e della lettera «a» dell'articolo 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche)».

- La legge regionale 10 dicembre 1982, n. 82, reca: «Integrazione della legge regionale 3 giugno 1981, n. 31, concernente contributi annuali a favore delle Aziende autonome del turismo della Regione».

- La legge regionale 10 dicembre 1982, n. 83, reca: «Proroga della classificazione alberghiera per il biennio 1983-1984».

- La legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88, reca: «Disciplina delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico».

- La legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, reca: «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo».

- La legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, reca: «Interventi nel settore del turismo (modifiche e rifinanziamento della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60; rifinanziamento dell'articolo 2, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche; variazione dello stanziamento della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche».

- La legge regionale 28 marzo 1983, n. 23, reca: «Contributi per l'ampliamento e l'ammodernamento del complesso termale di Arta Terme, rifinanziamento articolo 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche e altra variazione della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successiva modifica».

- La legge regionale 12 maggio 1983, n. 36, reca: «Integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche, e 20 dicembre 1982, n. 88, concernenti rispettivamente l'Azienda regionale per la promozione turistica e la disciplina delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico».

- La legge regionale 11 giugno 1983, n. 47, reca: «Modificazioni alle leggi regionali 16 gennaio 1978, n. 3 e 26 agosto 1966, n. 24, al fine di favorire il turismo sociale».

- La legge regionale 11 giugno 1983, n. 48 , reca: «Interventi nel settore del turismo - (Rifinanziamento degli articoli 1 e 2 ed interpretazione autentica dell'articolo 13, IV comma, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, della legge regionale 23 agosto 1982 n. 59, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 31, e modifica, con maggiorazione, dei limiti di impegno per i finanziamenti ai sensi della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche)».

- La legge regionale 13 giugno 1983, n. 50, reca: «Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26, e 24 dicembre 1982, n. 90, concernenti rispettivamente l'istituzione dell'azienda regionale per la promozione turistica e la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo».

- La legge regionale 23 giugno 1983, n. 68, reca: «Intervento finanziario straordinario a favore del Comune di Sutrio e dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia Centrale e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60».

- La legge regionale 29 dicembre 1983, n. 86, reca: «Contributo in conto capitale a favore dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani per spese d'investimento».

- La legge regionale 14 giugno 1984, n. 17, reca: «Contributo per l'ammodernamento del complesso termale di Arta Terme».

- La legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, reca: «Interventi nel settore del turismo (modificazioni e rifinanziamento delle leggi regionali n. 16/1965, n. 51/1977 e n. 4/1984 - articolo 28)».

- La legge regionale 3 aprile 1985, n. 16, reca: «Attività di produzione, organizzazione, intermediazione ed assistenza tecnica. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, concernente la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo».

- La legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, reca: «Interventi finanziari per la qualificazione ed il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia».

- La legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, reca: «Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie».

- La legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, reca: «Interventi a favore del turismo scolastico».

- La legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, reca: «Interventi a favore delle cooperative operanti nel settore del turismo e modifiche alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20».

- La legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51, reca: «Interventi finanziari nonché modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti il settore del commercio».

- La legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, reca: «Interventi a favore di operatori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione dell'offerta turistica - Rifinanziamento delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, 3 giugno 1978, n. 49, 13 maggio 1985, n. 20, 23 agosto 1985, n. 41; rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, nonché interpretazione autentica della legge regionale 23 giugno 1983, n. 68».

- La legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, reca: «Disciplina delle attività professionali di guida naturalistica e di interprete turistico. Attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di attività professionali turistiche. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico), 15 giugno 1984, n. 20 (Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella regione Friuli-Venezia Giulia) e 15 giugno 1984, n. 21 (Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina)».

- La legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, reca: «Interventi straordinari nel settore del turismo».

- La legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, reca: «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 24 dicembre 1982, n. 90, 20 dicembre 1982, n. 88, 15 giugno 1984, n. 20, 15 giugno 1984, n. 21, 10 gennaio 1987, n. 2, concernenti il turismo».

- La legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, reca: «Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1».

- La legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, reca: «Interventi a favore delle imprese del settore turistico, nonché della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari danneggiate dal fenomeno del-

le alghe nell'Alto Adriatico. Ulteriori interventi riguardanti il settore del turismo (rifinanziamento ed ulteriori modificazioni della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16; modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 agosto 1966, n. 24, 23 agosto 1982, n. 60 e 13 maggio 1985, n. 20)».

- La legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, reca: «Organizzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione delle aziende di promozione turistica. Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26 e 13 giugno 1988, n. 45».

- La legge regionale 8 agosto 1991, n. 31, reca: «Modifiche della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, sull'organizzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione delle Aziende di promozione turistica».

- La legge regionale 27 agosto 1992, n. 26, reca: «Integrazione alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10. Norme per l'iscrizione del personale delle Aziende di promozione turistica alla C.P.D.E.L.».

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 («Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Ruolo del CAI nel Friuli-Venezia Giulia)

1. L'Amministrazione regionale concorre al finanziamento delle iniziative che l'organizzazione del CAI del Friuli-Venezia Giulia promuove, anche mediante la sezione denominata Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nelle seguenti aree di attività:

a) conoscenza e fruizione dell'ambiente montano, mediante l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, nonché mediante la promozione di attività scientifiche e didattiche e di ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo della cultura della montagna, ivi compresa la formazione e l'aggiornamento di un elenco regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate;

b) abrogata

c) vigilanza e prevenzione degli infortuni in montagna nonché attività di consulenza dell'Amministrazione regionale e degli enti locali ai fini della determinazione dei criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione degli itinerari alpinistici e speleologici;

d) organizzazione del soccorso alpino e speleologico.

2. Ai fini del l'esercizio coordinato delle funzioni trasferite alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli interventi contributivi per la ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi, nonché per la realizzazione e la manutenzione di sentieri alpini e di vie ferrate, con i relativi impianti fissi di sicurezza, sono decisi dalle Comunità montane sentita la Delegazione regionale del CAI del Friuli-Venezia Giulia, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle necessità presenti nelle diverse parti del territorio montano.

2 bis. abrogato

- La legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, reca: «Modificazioni di leggi regionali operanti nel settore del turismo».

- La legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, reca: «Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1994)».

- La legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, reca: «Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo ed aspirante guida alpina».

- La legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, reca: «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421».

- La legge regionale 18 aprile 1997, n. 16, reca: «Ordinamento della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci nella Regione Friuli-Venezia Giulia».

- La legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, reca: «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia».

- La legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)».

- La legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, reca: «Disposizioni varie in materia di competenza regionale».

- La legge regionale 5 luglio 1999, n. 17, reca: «Disposizioni in materia di turismo itinerante e regolamentazione dei Bed and Breakfast».

- La legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, reca: «Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10».

- La legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)».

- La legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, reca: «Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale».

Nota all'allegato «C»

- La legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, reca: «Istituzione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti».

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 165

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 17 ottobre 2000;
- assegnato alla II Commissione permanente in data 23 ottobre 2000;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute di data 15 marzo 2001, 4 aprile 2001, 3 maggio 2001, 12 settembre 2001, 25 settembre 2001 e 26 settembre 2001;
- approvato a maggioranza, con modifiche, dalla II Commissione permanente nella seduta del 26 settembre 2001, con relazione di maggioranza dei consiglieri Asquini, Baritussio e Franz e, di minoranza, dei consiglieri Baiutti, Degano, Fontanelli e Gherghetta;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute pomeridiana di data 8 novembre 2001, mattutina e pomeridiana di data 27 novembre 2001, mattutina e pomeridiana di data 28 novembre 2001, mattutina e pomeridiana di data 29 novembre 2001 e di data 30 novembre 2001;
- approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 30 settembre 2001;
- trasmessa al presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del presidente del Consiglio regionale n. 6/125-02 dell'8 gennaio 2002.